

Evoluzione del diritto

**Attinenza e cognome
Riconoscimento
Legittimazione
Adozione**

Willy Zimmermann, ufficiale dello stato civile, S. Gallo

Stato al 01.01.2013

(Traduzione dal tedesco: Mario Taminelli, Giubiasco TI)

Lo stato civile, dal momento dell'entrata in vigore del Codice civile svizzero (CC) il 1. gennaio 1912, ha conosciuto molti cambiamenti. Questi mutamenti dipendono da un canto dalle diverse modifiche legislative intervenute nell'ambito del CC medesimo, ma pure a seguito della messa in vigore di nuove leggi quali quella sulla cittadinanza (LCit) del 1. gennaio 1953 o la legge sull'unione domestica registrata (LUD) del 1. gennaio 2007. Molti di tali cambiamenti hanno avuto e hanno un influsso diretto sull'attinenza e sul cognome nei rapporti interni (fra cittadini svizzeri) e in quelli esterni (che vedono coinvolti cittadini stranieri).

Un evento di stato civile documentato in base al vigente diritto (es. nascita, matrimonio, scioglimento del matrimonio, riconoscimento, ecc.) esplica i suoi effetti in materia di cittadinanza e di cognome più oltre, anche se nel frattempo le norme relative sono abrogate o vengono cambiate, poichè il nuovo diritto non ha in principio alcun effetto retroattivo (art. 1 Tit.fin. CC). Pertanto le funzionarie e i funzionari dello stato civile devono conoscere anche i diritti previgenti.

La presente documentazione considera il periodo di tempo compreso fra l'entrata in vigore il 1. gennaio 1912 del CC e oggi. Essa mira a descrivere in modo semplice l'evoluzione del diritto in materia di attinenza e di cognome; ciò in riferimento agli eventi accaduti in Svizzera.

Se si constata che l'attinenza e il cognome risultano documentati in modo errato, questi dati possono essere rettificati d'ufficio solo a determinate condizioni. Le persone interessate devono essere sentite (vedi circolare UFSC nr. 20.07.10.02 del 1. ottobre 2007 sulle inesattezze).

La documentazione fornisce pure chiarimenti in materia di legittimazione, di riconoscimento (raffronto tra il vecchio e il nuovo diritto di filiazione) e di adozione (confronto tra il previgente e l'attuale diritto).

Le pagine che seguono intendono essere un semplice strumento di lavoro per le persone attive nell'ambito dello stato civile. L'interpretazione di vecchie iscrizioni contenute nel registro delle famiglie risulta spesso difficoltosa. Questa presentazione desidera pertanto aiutare a comprendere tali iscrizioni, con le loro premesse e le loro ripercussioni.

S. Gallo, ottobre 2012

Indice	
Indicazioni generali	10
Cittadinanza e cognome	
Diritto interno (svizzero e svizzera)	12
Le principali leggi e revisioni	14
Matrimonio e scioglimento	
Matrimonio	16
Scioglimento del matrimonio per decisione giudiziale, divorzio	19
Scioglimento del matrimonio per morte	21
Scioglimento del matrimonio per decisione giudiziale, dichiarazione di scomparsa	22
Scioglimento del matrimonio per decisione giudiziale, annullamento, moglie in buona fede fino al 31.12.1999	23
Scioglimento del matrimonio per decisione giudiziale, annullamento, moglie in malafede fino al 31.12.1999	24
Scioglimento del matrimonio per decisione giudiziale, annullamento a partire dal 01.01.2000	25
Filiazione per nascita, genitori uniti in matrimonio	
Filiazione con la nascita, genitori uniti in matrimonio	26
Filiazione per nascita, genitori non uniti in matrimonio	
Madre nubile	28
Madre divorziata, vedova, di stato non coniugata o in unione domestica sciolta	29
Filiazione dopo la nascita, genitori non uniti in matrimonio	
Legittimazione fino al 31.12.1977	30
Decisione giudiziale di legittimità, figlio di fidanzati fino al 31.12.1977	31
Riconoscimento	32
Decisione giudiziale di paternità, con effetti di stato civile, fino al 31.12.1977	34
Decisione giudiziale di paternità, con effetti alimentari, fino al 31.12.1977	35
Decisione giudiziale di accertamento della paternità dal 01.01.1978	36
Decisione giudiziale di disconoscimento	38
Adozione	

Genitori adottivi uniti in matrimonio	39
Adozione da parte di una persona sola	41
Unione domestica registrata e suo scioglimento dal 01.01.2007	
Costituzione dell'unione domestica registrata	43
Scioglimento dell'unione domestica registrata mediante decisione giudiziale, (analogamente al divorzio)	44
Scioglimento dell'unione domestica registrata per morte	45
Scioglimento dell'unione domestica registrata per decisione giudiziale, dichiarazione di scomparsa	46
Scioglimento dell'unione domestica registrata per decisione giudiziale, dichiarazione di nullità	47
Attinenza e cognome	
Diritto esterno (svizzero/a e straniero/a)	48
Le principali leggi e revisioni	50
Matrimonio e scioglimento	
Matrimonio; svizzero con straniera	54
Matrimonio; straniero con svizzera	57
Scioglimento del matrimonio per decisione giudiziale, divorzio; svizzero e straniera	61
Scioglimento del matrimonio per decisione giudiziale, divorzio; straniero e svizzera	64
Scioglimento del matrimonio per morte; svizzero e straniera	67
Scioglimento del matrimonio per morte; straniero e svizzera	69
Scioglimento del matrimonio per decisione giudiziale, dichiarazione di scomparsa; svizzero e straniera	71
Scioglimento del matrimonio per decisione giudiziale, dichiarazione di scomparsa; straniero e svizzera	73
Scioglimento del matrimonio per decisione giudiziale, dichiarazione di nullità, moglie in buona fede fino al 31.12.1999; svizzero e straniera	75
Scioglimento del matrimonio per decisione giudiziale, dichiarazione di nullità, moglie in buona fede fino al 31.12.1999; straniero e svizzera	77
Scioglimento del matrimonio per decisione giudiziale, dichiarazione di nullità, moglie in malafede fino 31.12.1999; svizzero e straniera	79
Scioglimento del matrimonio per decisione giudiziale, dichiarazione di nullità, moglie in malafede fino al 31.12.1999; straniero e svizzera	81

Scioglimento del matrimonio per decisione giudiziale, dichiarazione di nullità dal 01.01.2000; svizzero e straniera	83
Scioglimento del matrimonio per decisione giudiziale, dichiarazione di nullità dal 01.01.2000; straniero e svizzera	85
Filiazione per nascita, genitori uniti in matrimonio	
Padre svizzero, madre straniera	87
Padre straniero, madre svizzera	90
Filiazione dopo nascita, genitori non uniti in matrimonio	
Legittimazione fino al 31.12.1977; padre svizzero, madre straniera, figlio/a straniero/a	95
Legittimazione fino al 31.12.1977; padre straniero, madre svizzera, figlio/a svizzero/a	96
Decisione giudiziale di legittimità, figlio di fidanzati fino al 31.12.1977; padre svizzero, madre straniera, figlio/a straniero/a	97
Decisione giudiziale di legittimità, figlio di fidanzati fino al 31.12.1977; padre straniero, madre svizzera, figlio/a svizzero/a	98
Riconoscimento; padre svizzero, madre straniera, figlio/a straniero/a	99
Riconoscimento; padre straniero, madre svizzera, figlio/a svizzero/a	103
Decisione giudiziale di attribuzione con effetti di stato civile fino al 31.12.1977; padre svizzero, madre straniera, figlio/a straniero/a	105
Decisione giudiziale di attribuzione con effetti di stato civile fino al 31.12.1977; padre straniero, madre svizzera, figlio/a svizzero/a	106
Decisione giudiziale di attribuzione con effetti alimentari, fino al 31.12.1977; padre svizzero o straniero, madre svizzera o straniera	107
Decisione giudiziale di accertamento della paternità dal 01.01.1978; padre svizzero, madre straniera, figlio/a straniero/a	108
Decisione giudiziale di accertamento della paternità dal 01.01.1978; padre straniero, madre svizzera, figlio/a svizzero/a	111
Decisione giudiziale di disconoscimento di paternità; padre svizzero, madre straniera, figlio/a straniero/a	113
Decisione giudiziale di disconoscimento di paternità; padre straniero, madre svizzera, figlio/a svizzero/a	114
Adozione, genitori adottivi uniti in matrimonio	
Padre adottivo svizzero, madre adottiva svizzera, figlio/a adottivo/a straniero/a	115
Padre adottivo svizzero, madre adottiva straniera, figlio/a adottivo/a svizzero/a	117
Padre adottivo svizzero, madre adottiva straniera, figlio/a adottivo/a straniero/a	119

Padre adottivo straniero, madre adottiva straniera, figlio/a adottivo/a svizzero/a	121
Padre adottivo straniero, madre adottiva svizzera, figlio/a adottivo/a straniero/a	123
Padre adottivo straniero, madre adottiva svizzera, figlio/a adottivo/a svizzero/a	128
Adozione, adozione da parte di una persona sola	
Padre adottivo svizzero o madre adottiva svizzera, figlio/a adottivo/a straniero/a	132
Padre adottivo straniero o madre adottiva straniera, figlio/a adottivo/a svizzero/a	134
Unione domestica registrata e suo scioglimento dal 01.01.2007	
Costituzione dell'unione domestica registrata; svizzero e straniero, svizzera e straniera	135
Scioglimento dell'unione domestica registrata mediante decisione giudiziale (analogamente al divorzio); svizzero e straniero, svizzera e straniera	136
Scioglimento dell'unione domestica registrata per morte; svizzero e straniero, svizzera e straniera	137
Scioglimento dell'unione domestica registrata mediante decisione giudiziale, dichiarazione di scomparsa; svizzero e straniero, svizzera e straniera	138
Scioglimento dell'unione domestica registrata mediante decisione giudiziale, annullamento; svizzero e straniero, svizzera e straniera	139
Legittimazione	
Vecchio diritto fino al 31.12.1977	
Condizioni	141
Procedimento	141
Effetti	142
Riconoscimento	
Confronto tra il diritto previgente fino al 31.12.1977 e l'attuale diritto, in vigore dal 01.01.1978	
Condizioni	145
Procedimento	145
Effetti	146
Adozione	
Confronto fra il vecchio diritto, in vigore fino al 31.03.1973 e il nuovo diritto, valido a partire dal 01.04.1973	
Condizioni	149

Procedimento	152
Effetti	152
Abrogazione	154
Regole per la registrazione	154
Regole per l'allestimento degli estratti	155
Segreto dell'adozione	157
Impedimenti al matrimonio per parentela	157

Indicazioni generali

Indicazioni sul possesso di una nazionalità estera da parte di una persona

Perdita della nazionalità estera:

- È competenza dello Stato estero interessato stabilire se la perdita di una nazionalità estera sia effettivamente avvenuta o meno. Il registro delle famiglie, rispettivamente il registro dello stato civile, non fornisce alcuna informazione su tale evento.

Possesso della nazionalità estera:

- L'indicazione nel registro delle famiglie, rispettivamente nel registro dello stato civile, del possesso di una nazionalità estera ha valore puramente indicativo, non probatorio. Informazioni in proposito, come appena accennato, le fornisce la competente autorità estera.

Testi di legge abrogati (basi legali)

Vedi „Das Zivilstandswesen in der Schweiz“, 3. parte, allegato III

Attinenza e cognome

Evoluzione dal 1. gennaio 1912

riguardo a

**matrimonio e scioglimento, filiazione, adozione,
unione domestica registrata e suo scioglimento**

Acquisto e perdita dell'attinenza e del cognome

- Matrimonio e scioglimento
- Filiazione
 - Con la nascita (per effetto di legge)
 - Genitori uniti in matrimonio
 - Genitori non uniti in matrimonio
 - Dopo la nascita (secondo atti giuridici del diritto di famiglia)
 - Genitori non uniti in matrimonio
- Adozione
- Unione domestica registrata e scioglimento

Diritto interno (svizzero e svizzera)

Le principali leggi e revisioni

Codice civile (CC) del 10.12.1907 (in vigore dal 01.01.1912)

Obiettivo: abrogazione della legge federale concernente lo stato civile, la tenuta dei registri che vi si riferiscono e il matrimonio del 24.12.1874

Ordinanza sullo stato civile del 18.05.1928 (in vigore dal 01.01.1929)

Obiettivo: introduzione del registro delle famiglie

Ordinanza sullo stato civile (OSC) del 01.06.1953 (in vigore dal 01.01.1954)

Obiettivo: revisione totale

Revisione del CC (legge sull'adozione) del 30.06.1972 (in vigore dal 01.04.1973)

Obiettivo: parificazione dei figli adottivi con quelli biologici

Diritto transitorio: le adozioni pronunciate secondo il diritto previgente possono essere assoggettate al nuovo diritto fino al 31.03.1978.

Revisione del CC (diritto di filiazione) del 25.06.1976 (in vigore dal 01.01.1978)

Obiettivo: parificazione dei figli nati all'interno del matrimonio e al di fuori di esso

Revisione del CC (diritto matrimoniale) del 05.10.1984 (in vigore dal 01.01.1988)

Obiettivo: parificazione dell'uomo e della donna in materia di attinenza e di cognome

Diritto transitorio: la donna coniugata in base al diritto previgente può, entro il 31.12.1988, anteporre al cognome coniugale quello portato prima del matrimonio e/o riprendere l'attinenza posseduta da nubile.

Revisione dell'OSC del 25.05.1994 (in vigore dal 01.07.1994)

Obiettivo: parificazione dell'uomo e della donna in materia di cognome

Diritto transitorio: l'uomo sposato in base al diritto previgente, che dal momento del matrimonio porta quale cognome coniugale quello della moglie può, fino al 30.06.1995, anteporre a questo il cognome posseduto prima del matrimonio.

Revisione dell'OSC del 28.04.2004 (in vigore dal 01.07.2004)

Obiettivo: revisione totale in concomitanza con l'entrata in vigore del registro informatizzato dello stato civile (Infostar).

Legge sull'unione domestica registrata del 18.06.2004 (in vigore dal 01.01.2007)

Obiettivo: introduzione dell'unione domestica registrata per coppie di persone del medesimo sesso.

Revisione del CC del 30.09.2011 (in vigore dal 01.01.2013)

Obiettivo: parificazione dell'uomo e della donna in materia di attinenza e di cognome

Diritto transitorio: il/la coniuge che in base al diritto previgente ha cambiato il suo cognome con il matrimonio può in ogni tempo dichiarare di voler riprendere quello portato da celibe o da nubile. I coniugi che a seguito di tale cambiamento non possiedono più un cognome coniugale comune possono, con dichiarazione congiunta entro il 31.12.2013, pretendere che il loro figlio assuma il cognome da celibe (o da nubile) di quello dei due che deposita la dichiarazione. Se in base al diritto previgente l'autorità parentale sul figlio di genitori non uniti in matrimonio è stata conferita ad entrambi i genitori o soltanto al padre, i genitori congiuntamente o il solo padre possono dichiarare entro il 31.12.2013 che il figlio deve portare il cognome da celibe del padre.

Revisione della legge sull'unione domestica registrata del 30.09.2011 (in vigore dal 01.01.2013)

Obiettivo: adeguamento al diritto matrimoniale in materia di cognome

Diritto transitorio: se un'unione domestica è stata registrata in base al diritto previgente i/le partner possono dichiarare congiuntamente fino al 31.12.2013 di voler assumere quale cognome comune quello da celibe (o da nubile) di uno di essi (o di esse).

Indicazione generale

La richiesta di una parificazione completa dell'uomo e della donna in materia di attinenza e di cognome ha potuto essere soddisfatta soltanto passo dopo passo.

Matrimonio

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.12.1987</p> <p>La moglie acquista l'attinenza del marito – Perde nel contempo la propria</p> <p>01.01.1988 – 31.12.2012</p> <p>La moglie acquista l'attinenza del marito Ella conserva però le attinenze seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• quella da nubile, indipendentemente dal modo di acquisto• quella assunta quale cittadina straniera, durante un precedente matrimonio, assieme al marito straniero (naturalizzazione in comune)• quella acquisita come cittadina svizzera fino al 31.12.1991, durante un precedente matrimonio, purché non possieda più quella da nubile (naturalizzazione individuale)• quella assunta come cittadina svizzera a partire dal 01.01.1992, durante un precedente matrimonio (naturalizzazione sia individuale che comune)• quella acquistata dopo lo scioglimento di un precedente matrimonio (naturalizzazione individuale) <p>La moglie perde invece le attinenze seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• quella acquisita per un precedente matrimonio con un cittadino svizzero• quella assunta con il marito quale cittadina svizzera, durante un precedente matrimonio fino al 31.12.1991, anche se possiede ancora quella da nubile	<p>01.01.1912 – 31.12.1987</p> <p>La moglie assume il cognome del marito – Perde nel contempo il proprio</p> <p>01.01.1988 – 30.06.1994</p> <p>La moglie assume il cognome del marito e perde nel contempo il proprio. Il cognome del marito diviene cognome coniugale</p> <p>La fidanzata può anteporre il cognome posseduto a quello coniugale. Se ha un doppio cognome può però anteporre solo la prima parte di esso</p> <p>I fidanzati possono assumere il cognome della moglie quale cognome coniugale se sono fatti valere motivi degni di rispetto (cambiamento del cognome art. 30/2 CC) – il marito perde in tal caso il proprio cognome</p>

<p>01.01.1988 – 31.12.1988 (diritto transitorio)</p> <p><i>La donna coniugata secondo il diritto previgente può riprendere la propria attinenza da nubile o quella acquistata per naturalizzazione quale divorziata o vedova</i></p>	<p>01.01.1988 – 31.12.1988 (diritto transitorio)</p> <p><i>La donna sposata secondo il diritto previgente può anteporre al cognome coniugale quello portato prima del matrimonio o il suo cognome da nubile</i></p>
	<p>01.07.1994 – 31.12.2012</p> <p>La moglie assume il cognome coniugale del marito; se egli porta un doppio cognome, essa ne assume solo la prima parte. Il cognome coniugale è quello del marito – Perdita del cognome precedente</p> <p>La fidanzata può anteporre il cognome che porta a quello coniugale; se possiede un doppio cognome essa ne può però anteporre soltanto la prima parte</p> <p>I fidanzati possono assumere il cognome della moglie come cognome coniugale se sono fatti valere motivi degni di rispetto (cambiamento del cognome art. 30/2 CC) – Il marito perde in tal caso il proprio cognome</p> <p>Il fidanzato può anteporre il cognome che porta a quello della moglie se quest'ultimo è divenuto quello coniugale (cambiamento del cognome art. 30/2 CC); se egli possiede un doppio cognome può però anteporre solo la prima parte di esso.</p>
	<p>01.07.1994 – 30.06.1995 (diritto transitorio)</p> <p><i>L'uomo che si è sposato secondo il diritto previgente può anteporre al cognome coniugale quello portato prima del matrimonio o il proprio cognome da celibe.</i></p>

01.01.2013 – ad oggi

Ciascun coniuge conserva la propria attinenza (il matrimonio non influisce sull'attinenza degli sposi)

01.01.2013 – ad oggi

Ciascun coniuge conserva il proprio cognome (in mancanza di un cognome comune, i fidanzati decidono al momento della procedura preparatoria al matrimonio quale dei loro rispettivi cognomi da celibe/nubile verrà attribuito ai figli).

Nel caso in cui gli sposi portano quale cognome coniugale quello da celibe del marito o quello da nubile della moglie – *La moglie (o rispettivamente il marito) perde allora il proprio*

01.01.2013 – ad oggi (diritto transitorio)

Lo/a sposo/a che in base al diritto previgente ha cambiato cognome con il matrimonio può in ogni momento riprendere il proprio cognome da celibe/nubile – Perdita del cognome precedente

Scioglimento del matrimonio per decisione giudiziale – Divorzio

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.12.1987</p> <p>La donna divorziata mantiene l'attinenza assunta con il matrimonio</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1987</p> <p>La donna divorziata riprende il cognome portato prima del matrimonio; se prima del matrimonio ora sciolto essa era vedova può essere autorizzata ad assumere il proprio cognome da nubile – Perdita del cognome precedente</p> <p>(mediante un cambiamento del cognome la donna divorziata può essere autorizzata a riassumere il cognome posseduto nel corso del matrimonio; effetto analogo a quello di una vedova)</p>
<p>01.01.1988 - ad oggi</p> <p>Ciascun coniuge divorziato conserva la propria attinenza</p>	<p>01.01.1988 – 31.12.1999</p> <p>Ciascun coniuge divorziato mantiene il cognome acquisito con il matrimonio</p> <p>Il/la coniuge divorziato/a che ha cambiato il suo cognome con il matrimonio può riassumere entro sei mesi quello posseduto prima del matrimonio o quello da celibe/nubile – Perdita del cognome precedente</p>
<p>01.01.1988 – 31.12.1988 (diritto transitorio)</p> <p><i>La donna sposata secondo il diritto previgente può riacquistare la propria attinenza da nubile o quella che aveva assunto per naturalizzazione, quale vedova o divorziata</i></p>	<p>01.01.1988 – 31.12.1988 (diritto transitorio)</p> <p><i>La donna sposata secondo il diritto previgente può anteporre al cognome coniugale quello portato prima del matrimonio o il proprio cognome da nubile</i></p>

01.01.2000 – 31.12.2012

Ciascun coniuge divorziato mantiene il cognome acquisito con il matrimonio

Il/la coniuge divorziato/a che ha cambiato il suo cognome con il matrimonio può riassumere entro un anno quello posseduto prima del matrimonio o quello della propria famiglia di origine (cognome da celibe/nubile) – **Perdita del cognome precedente**

01.01.2013 – ad oggi

Ciascun coniuge divorziato conserva il proprio cognome o quello che ha assunto con il matrimonio

Il/la coniuge divorziato/a che ha cambiato il cognome con il matrimonio può riassumere in ogni momento quello che portava da celibe/nubile, anche se il matrimonio è stato sciolto sotto il diritto previgente – **Perdita del cognome precedente**

Scioglimento del matrimonio per morte

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.12.1987</p> <p>La moglie vedova mantiene l'attinenza acquisita con il matrimonio</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1987</p> <p>La moglie vedova mantiene il cognome assunto con il matrimonio</p>
<p>01.01.1988 – ad oggi</p> <p>Il/la coniuge superstite conserva la sua attinenza</p>	<p>01.01.1988 – 31.12.2012</p> <p>Il/la coniuge superstite mantiene il cognome assunto con il matrimonio</p>
<p>01.01.1988 – 31.12.1988 (diritto transitorio)</p> <p><i>La donna sposatasi secondo il diritto previgente può riprendere la sua attinenza da nubile o quella che aveva acquistato per naturalizzazione quale vedova o divorziata</i></p>	<p>01.01.1988 – 31.12.1988 (diritto transitorio)</p> <p><i>La donna sposatasi secondo il diritto previgente può anteporre al cognome coniugale quello posseduto prima del matrimonio o il suo cognome da nubile</i></p>
	<p>01.01.2013 – ad oggi</p> <p>Il/la coniuge superstite mantiene il proprio cognome o quello assunto con il matrimonio</p> <p>Il/la coniuge superstite che al momento del matrimonio ha cambiato il proprio cognome può riassumere in ogni momento il cognome da celibe/nubile, anche se il matrimonio è stato sciolto sotto il diritto previgente – Perdita del cognome precedente</p>

Scioglimento del matrimonio per decisione giudiziale – Dichiarazione di scomparsa

(Fino al 31.12.1999 la dichiarazione di scomparsa non scioglieva il matrimonio: la sua cessazione poteva essere ottenuta soltanto con una procedura giudiziale separata. Soltanto dal 01.01.2000 la dichiarazione di scomparsa ha come effetto anche lo scioglimento del matrimonio)

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.12.1987</p> <p>La donna di stato non coniugata conserva l'attinenza acquisita con il matrimonio</p> <p>01.01.1988 – ad oggi</p> <p>Il/la coniuge di stato non coniugato/a mantiene la sua attinenza</p> <p>01.01.1988 – 31.12.1988 (diritto transitorio)</p> <p><i>La donna sposatasi secondo il diritto previgente può riassumere la propria attinenza da nubile o quella acquisita per naturalizzazione quale vedova o divorziata</i></p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1987</p> <p>La donna di stato non coniugata conserva il cognome assunto con il matrimonio</p> <p>01.01.1988 – 31.12.2012</p> <p>Il/la coniuge di stato non coniugato/a conserva il cognome assunto con il matrimonio</p> <p>01.01.1988 – 31.12.1988 (diritto transitorio)</p> <p><i>La donna sposatasi secondo il diritto previgente può anteporre il cognome portato prima del matrimonio o il proprio cognome da nubile a quello coniugale</i></p>
	<p>01.01.2013 – ad oggi</p> <p>Il/la coniuge di stato non coniugato/a mantiene il suo cognome o quello assunto con il matrimonio</p> <p>Il/la coniuge di stato non coniugato/a, il cui cognome è cambiato con il matrimonio, può riprendere in ogni tempo il suo cognome da celibe/nubile, anche se il matrimonio è stato sciolto sotto il diritto previgente – Perdita del cognome precedente</p>

Scioglimento del matrimonio mediante decisione giudiziale – Annullamento – Moglie in buona fede

(Malafede significa abuso del matrimonio o l'occultamento di una delle sue condizioni essenziali. Una donna è ad esempio riconosciuta in malafede se essa si sposa soltanto per acquisire la cittadinanza svizzera o se sottace al marito che non può avere figli. Dovesse valere ciò per il marito, la moglie sarebbe allora ritenuta in buona fede)

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.12.1987</p> <p>La donna di stato non coniugata mantiene l'attinenza acquisita con il matrimonio</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1987</p> <p>La donna di stato non coniugata riprende il cognome che aveva prima del matrimonio – Perdita del cognome precedente</p>
<p>01.01.1988 – 31.12.1999</p> <p>Ciascuno dei coniugi di stato non coniugati conserva la propria attinenza</p>	<p>01.01.1988 – 31.12.1999</p> <p>Ciascuno dei coniugi di stato non coniugati mantiene il cognome assunto con il matrimonio</p> <p>Il/la coniuge di stato non coniugato/a, che ha cambiato il suo cognome con il matrimonio, può riprendere entro sei mesi il cognome portato prima del matrimonio o quello da celibe/nubile – Perdita del cognome precedente</p>
<p>01.01.1988 – 31.12.1988 (diritto transitorio)</p> <p><i>La donna sposatasi secondo il diritto previgente può riprendere la propria attinenza da nubile o quella acquisita per naturalizzazione quale vedova o divorziata</i></p>	<p>01.01.1988 – 31.12.1988 (diritto transitorio)</p> <p><i>La donna sposatasi secondo il diritto previgente può anteporre il cognome portato prima del matrimonio o quello da nubile al cognome coniugale</i></p>
<p>Abrogato il 31.12.1999 (nuovo diritto matrimoniale dal 01.01.2000)</p> <p>Dal 01.01.2000 vedi Scioglimento del matrimonio per decisione giudiziale – Annullamento</p> <p>(più nessuna distinzione fra buona e malafede)</p>	

Scioglimento del matrimonio mediante decisione giudiziale – Annullamento – Moglie in malafede

(Malafede significa abuso del matrimonio o l'occultamento di una delle sue condizioni essenziali. Una donna è ad esempio riconosciuta in malafede se essa si sposa soltanto per acquisire la cittadinanza svizzera o se sottace al marito che non può avere figli. Dovesse valere ciò per il marito, la moglie sarebbe allora ritenuta in buona fede)

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.12.1999</p> <p>La donna di stato non coniugata riprende l'attinenza che possedeva prima del matrimonio – Perdita dell'attinenza precedente</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1987</p> <p>La donna di stato non coniugata riprende il cognome posseduto prima del matrimonio – Perdita del cognome precedente</p> <p>01.01.1988 – 31.12.1999</p> <p>Ciascuno dei coniugi di stato non coniugati conserva il cognome assunto con il matrimonio</p> <p>Il/la coniuge di stato non coniugato/a, che ha cambiato il suo cognome con il matrimonio, può riprendere entro sei mesi il cognome portato prima del matrimonio o quello da celibe/nubile – Perdita del cognome precedente</p>
<p>01.01.1988 – 31.12.1988 (diritto transitorio)</p> <p><i>La donna sposatasi secondo il diritto previgente può riprendere la propria attinenza da nubile o quella acquistata per naturalizzazione quale vedova o divorziata</i></p>	<p>01.01.1988 – 31.12.1988 (diritto transitorio)</p> <p><i>La donna sposatasi secondo il diritto previgente può anteporre il cognome portato prima del matrimonio o quello da nubile al cognome coniugale</i></p>
<p>Abrogato il 31.12.1999 (nuovo diritto matrimoniale dal 01.01.2000)</p> <p>Dal 01.01.2000 vedi Scioglimento del matrimonio per decisione giudiziale – Annullamento</p> <p>(più nessuna distinzione fra buona e malafede)</p>	

Scioglimento del matrimonio mediante decisione giudiziale – Annullamento

Attinenza	Cognome
<p>01.01.2000 – ad oggi</p> <p>Ciascuno dei coniugi di stato non coniugati conserva la propria attinenza</p>	<p>01.01.2000 – 31.12.2012</p> <p>Ciascuno dei coniugi di stato non coniugati conserva il cognome assunto con il matrimonio</p> <p>Il/la coniuge di stato non coniugato/a, che ha cambiato il suo cognome con il matrimonio, può riprendere entro un anno il cognome portato prima del matrimonio o quello da celibe/nubile – Perdita del cognome precedente</p> <p>01.01.2013 – ad oggi</p> <p>Ciascuno dei coniugi di stato non coniugati conserva il proprio cognome o quello assunto con il matrimonio</p> <p>Il/la coniuge di stato non coniugato/a, che ha cambiato il cognome con il matrimonio, può riprendere in ogni momento il proprio cognome da celibe/nubile, anche se il matrimonio è stato sciolto in base al diritto previgente – Perdita del cognome precedente</p>

Filiazione – Con la nascita – Genitori uniti in matrimonio

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.12.1999</p> <p>Il figlio acquista l'attinenza del padre (Il figlio, nato entro 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio per divorzio, morte, dichiarazione di scomparsa o annullamento, è considerato legittimo)</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio assume il cognome del padre (Il figlio, nato entro 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio per divorzio, morte, dichiarazione di scomparsa o annullamento, è considerato legittimo)</p> <p>01.01.1978 – 31.12.1999</p> <p>Il figlio assume il cognome coniugale dei genitori (Il figlio, nato entro 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio per divorzio, morte, dichiarazione di scomparsa o annullamento, è considerato legittimo)</p>
<p>01.01.2000 – 31.12.2012</p> <p>Il figlio acquista l'attinenza del padre (Il figlio, nato entro 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio per morte o dichiarazione di scomparsa, è considerato legittimo)</p>	<p>01.01.2000 – 31.12.2012</p> <p>Il figlio assume il cognome coniugale dei genitori (Il figlio, nato entro 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio per morte o dichiarazione di scomparsa, è considerato legittimo)</p>

01.01.2013 – ad oggi

Il figlio acquista l'attinenza del genitore di cui porta il cognome

(Il figlio, nato entro 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio per morte o dichiarazione di scomparsa, è considerato legittimo)

01.01.2013 - ad oggi

Genitori senza un cognome coniugale comune: il figlio assume il cognome da celibe (o da nubile) che i due genitori, al momento del loro matrimonio o in occasione del parto, hanno scelto di attribuirgli

Genitori senza un cognome coniugale comune: i genitori, entro un anno dalla nascita del primo figlio, possono chiedere congiuntamente che egli assuma il cognome da celibe (o da nubile) dell'altro genitore, a condizione che essi, al momento del loro matrimonio, abbiano già determinato quale cognome il figlio avrebbe dovuto assumere – **Perdita del cognome precedente** (Simile possibilità non esiste per contro se i genitori, in occasione del loro matrimonio, non si siano determinati in proposito)

Genitori con un cognome coniugale comune: il figlio assume questo cognome

(Il figlio, nato entro 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio per morte o dichiarazione di scomparsa, è considerato legittimo)

01.01.2013 – 31.12.2013 (diritto transitorio)

*Il/la minore che ha cambiato cognome assume l'attinenza del genitore di cui ora porta il cognome – **Perdita dell'attinenza precedente***

01.01.2013 – 31.12.2013 (diritto transitorio)

*Il figlio minorenni può assumere il cognome da celibe/nubile del genitore che, sposatosi in base al diritto previgente, ha cambiato il proprio cognome ma ha poi ripreso quello da celibe/nubile. Se il figlio ha già compiuto il 12. anno di età è indispensabile il suo accordo – **Perdita del cognome precedente***

Filiazione – Con la nascita – Genitori non uniti in matrimonio – Madre nubile

Attinenza	Cognome
01.01.1912 – ad oggi Il figlio acquista l'attinenza della madre	01.01.1912 – ad oggi Il figlio assume il cognome della madre

Filiazione - Con la nascita – Genitori non uniti in matrimonio – Madre divorziata, vedova, di stat non coniugata o in unione domestica sciolta

Figlio nato nei 300 giorni; vedi “Filiazione – Con la nascita – Genitori uniti in matrimonio“

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – ad oggi</p> <p>Il figlio acquista l'attinenza della madre al momento del suo parto</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio assume il cognome da nubile della madre</p> <p>01.01.1978 – 31.12.1987</p> <p>Il figlio assume il cognome della madre al momento del suo parto</p> <p>01.01.1988 – 31.12.2012</p> <p>Il figlio assume il cognome posseduto dalla madre al momento del suo parto; se essa porta un doppio cognome, il figlio ne assume però solo la prima parte</p> <p>01.01.2013 – ad oggi</p> <p>Il figlio assume il cognome da nubile della madre</p>

Filiazione – Dopo la nascita – Genitori non uniti in matrimonio – Legittimazione

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio minorenni e quello maggiorenne acquistano l'attinenza del padre – Perdita dell'attinenza precedente</p>	<p>01.01.1912 – 31.03.1973</p> <p>Il figlio minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome del padre – Perdita del cognome precedente</p> <p>Il figlio minorenni e quello maggiorenne adottati secondo il diritto anteriore conservano il cognome coniugale dei genitori adottivi, rispettivamente quello della persona che li ha adottati singolarmente</p> <p>01.04.1973 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome del padre – Perdita del cognome precedente</p>
<p>Abrogato il 31.12.1977 (nuovo diritto di filiazione dal 01.01.1978)</p> <p>Dal 01.01.1978 vedi Riconoscimento</p>	

Filiazione – Dopo la nascita – Genitori non uniti in matrimonio – Genitori fidanzati (Figlio di fidanzati)

Decisione giudiziale di legittimità

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio minore e quello maggiore acquistano l'attinenza del padre – Perdita dell'attinenza precedente</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio minore e quello maggiore assumono il cognome del padre – Perdita del cognome precedente</p>

Abrogato senza sostituzione il 31.12.1977 (nuovo diritto di filiazione dal 01.01.1978)

Filiazione – Dopo la nascita – Genitori non uniti in matrimonio

Riconoscimento

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio minorenni e quello maggiorenne acquistano l'attinenza del padre – Perdita dell'attinenza precedente</p> <p>01.01.1978 – 31.12.2012</p> <p>Il figlio minorenni e quello maggiorenne conservano l'attinenza della madre</p> <p>Il figlio minorenni acquista l'attinenza del padre, per effetto di un cambiamento del cognome e se allevato sotto la sua autorità parentale (art. 271/3 CC) – Perdita dell'attinenza precedente</p> <p>(Il figlio acquista poi l'attinenza del padre con il successivo matrimonio dei genitori)</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome del padre – Perdita del cognome precedente</p> <p>01.01.1978 – 31.12.1987</p> <p>Il figlio minorenni e quello maggiorenne mantengono il cognome della madre</p> <p>Il figlio minorenni acquista il cognome del padre per effetto di un cambiamento del cognome e se allevato sotto la sua autorità parentale (art. 271/3 CC) – Perdita del cognome precedente</p> <p>01.01.1988 – 31.12.2012</p> <p>Il figlio minorenni e quello maggiorenne mantengono il cognome della madre</p> <p>Il figlio minorenni acquista il cognome del padre, per effetto di un cambiamento del cognome e se allevato sotto la sua autorità parentale (art. 271/3 CC). Se il padre porta un doppio cognome il figlio ne assume solo la prima parte – Perdita del cognome precedente</p>

01.01.2013 – ad oggi

Il figlio minorente acquista l'attinenza del genitore di cui porta il cognome

Il figlio maggiorenne conserva invece l'attinenza della madre

01.01.2013 – ad oggi

Il figlio minorente e quello maggiorenne mantengono il cognome della madre

Il figlio minorente assume il cognome da celibe del padre se l'autorità di protezione dei minori attribuisce ad entrambi i genitori l'autorità parentale e gli stessi, entro un anno dall'attribuzione, ne dichiarano l'intenzione. Se il figlio ha già compiuto il 12. anno di età è indispensabile anche il suo consenso – **Perdita del cognome precedente**

Il figlio minorente può inoltre assumere il cognome da celibe del padre se l'autorità di protezione dei minori conferisce unicamente a quest'ultimo l'autorità parentale sul minore ed egli, sempre entro un anno dall'attribuzione, fa la medesima dichiarazione. Se il figlio ha già compiuto il 12. anno di età è indispensabile anche il suo consenso – **Perdita del cognome precedente**

01.01.2013 – 31.12.2013 (diritto transitorio)

Il figlio minorente che ha cambiato il proprio cognome acquista l'attinenza del padre

01.01.2013 – 31.12.2013 (diritto transitorio)

*Il figlio minorente può assumere il cognome da celibe del padre se l'autorità di protezione dei minori, in base al diritto previgente, ha attribuito ad entrambi i genitori l'autorità parentale e i medesimi rilasciano la prevista dichiarazione in proposito. Se il figlio ha già compiuto il 12. anno di età è indispensabile anche il suo consenso – **Perdita del cognome precedente***

*Il figlio minorente può anche assumere il cognome da celibe del padre se l'autorità di protezione dei minori, in base al diritto previgente, ha conferito unicamente a lui l'autorità parentale ed egli sottoscrive la specifica dichiarazione in proposito. Se il figlio ha già compiuto il 12. anno di età è indispensabile anche il suo consenso – **Perdita del cognome precedente***

Filiazione – Dopo la nascita – Genitori non uniti in matrimonio – Il padre ha promesso alla madre di sposarla o la coabitazione è risultata essere un atto criminale

Decisione giudiziale di paternità con effetti di stato civile

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio minorenni e quello maggiorenne acquistano l'attinenza del padre – Perdita dell'attinenza precedente</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome del padre – Perdita del cognome precedente</p>

Abrogato il 31.12.1977 (nuovo diritto di filiazione dal 01.01.1978)

A partire dal 01.01.1978 vedi “Decisione giudiziale di accertamento della paternità”

Filiazione – Dopo la nascita – Genitori non uniti in matrimonio

Decisione giudiziale di accertamento della paternità (senza filiazione paterna, ma soltanto agli effetti alimentari)

(Il tribunale può essere chiamato in causa nel caso in cui una transazione extragiudiziale in materia di versamento degli alimenti al figlio fallisce, siccome la paternità è stata contestata)

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.12.1977</p> <p>Nessun influsso sull'attinenza</p> <p>(Solo prestazione alimentare, nessuna iscrizione di convenzione o di decisione giudiziale di riconoscimento o di accertamento giudiziale della paternità nel registro dello stato civile)</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1977</p> <p>Nessun influsso sul cognome</p> <p>(Solo prestazione alimentare, nessuna iscrizione di convenzione o di decisione giudiziale di riconoscimento o di accertamento giudiziale della paternità nel registro dello stato civile)</p>
<p>Abrogato senza sostituzione il 31.12.1977 (nuovo diritto di filiazione dal 01.01.1978)</p>	

Filiazione – Dopo la nascita – Genitori non uniti in matrimonio

Decisione giudiziale di accertamento della paternità

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1978 – 31.12.2012</p> <p>Il figlio minorenni e quello maggiorenne conservano l'attinenza della madre</p> <p>Il figlio minorenni acquista l'attinenza del padre a seguito di un cambiamento del cognome e se è allevato sotto la sua autorità parentale (art. 271/3 CC) – Perdita del'attinenza precedente</p> <p>(Il figlio acquista poi l'attinenza del padre con il successivo matrimonio dei genitori)</p>	<p>01.01.1978 – 31.12.1987</p> <p>Il figlio minorenni e quello maggiorenne mantengono il cognome della madre</p> <p>Il figlio minorenni acquista il cognome del padre, per effetto di un cambiamento del cognome e se allevato sotto la sua autorità parentale (art. 271/3 CC) – Perdita del cognome precedente</p> <p>01.01.1988 – 31.12.2012</p> <p>Il figlio minorenni e quello maggiorenne conservano il cognome della madre</p> <p>Il figlio minorenni acquista il cognome del padre, per effetto di un cambiamento del cognome e se allevato sotto la sua autorità parentale (art. 271/3 CC). Se il padre porta un doppio cognome il figlio ne assume solo la prima parte – Perdita del cognome precedente</p>

01.01.2013 – ad oggi

Il figlio minorente acquista l'attinenza del genitore di cui porta il cognome

Il figlio maggiorenne conserva l'attinenza della madre

01.01.2013 – ad oggi

Il figlio minorente e quello maggiorenne mantengono il cognome della madre

Il figlio minorente assume il cognome da celibe del padre se l'autorità di protezione dei minori ha attribuito ad entrambi i genitori l'autorità parentale e i medesimi, entro un anno dall'attribuzione, ne dichiarano l'intenzione. Se il figlio ha già compiuto il 12. anno di età è indispensabile anche il suo consenso - **Perdita del cognome precedente**

Il figlio minorente assume il cognome da celibe del padre se l'autorità di protezione dei minori ha conferito unicamente a lui l'autorità parentale ed egli, entro un anno dal conferimento, sottoscrive la specifica dichiarazione in proposito. Se il figlio ha già compiuto il 12. anno di età è indispensabile anche il suo consenso - **Perdita del cognome precedente**

01.01.2013 – 31.12.2013 (diritto transitorio)

Il figlio minorente che ha cambiato il proprio cognome acquista l'attinenza del padre

01.01.2013 – 31.12.2013 (diritto transitorio)

*Il figlio minorente può assumere il cognome da celibe del padre se l'autorità di protezione dei minori, in base al diritto previgente, ha attribuito ad entrambi i genitori l'autorità parentale e i medesimi rilasciano la prevista dichiarazione in proposito. Se il figlio ha già compiuto il 12. anno di età è indispensabile anche il suo consenso. **Perdita del cognome precedente***

*Il figlio minorente può anche assumere il cognome da celibe del padre se l'autorità di protezione dei minori, in base al diritto previgente, ha conferito unicamente a lui l'autorità parentale ed egli sottoscrive la specifica dichiarazione in proposito. Se il figlio ha già compiuto il 12. anno di età è indispensabile anche il suo consenso. **Perdita del cognome precedente***

Filiazione – Dopo la nascita – Genitori non uniti in matrimonio
Decisione giudiziale di disconoscimento della paternità

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – ad oggi</p> <p>Il figlio minorenni e quello maggiorenne acquistano l'attinenza avuta dalla madre al momento del loro parto – Perdita dell'attinenza precedente</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome da nubile della loro madre (quello da lei posseduto prima del suo primo matrimonio) – Perdita del cognome precedente</p> <p>01.01.1978 – 31.12.1987</p> <p>Il figlio minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome posseduto dalla madre al momento della loro nascita – Perdita del cognome precedente</p> <p>01.01.1988 – 31.12.2012</p> <p>Il figlio minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome posseduto dalla madre al momento della loro nascita; se la madre porta un doppio cognome i figli ne assumono solo la prima parte – Perdita del cognome precedente</p> <p>01.01.2013 – ad oggi</p> <p>Il figlio minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome da nubile della madre</p>

Adozione – Genitori adottivi uniti in matrimonio

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.03.1973</p> <p>Il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne conservano l'attinenza dei genitori biologici o, se del caso, quella della madre biologica</p> <p>Il figlio adottivo minorenni svizzero acquista inoltre, in taluni Cantoni, l'attinenza dei genitori adottivi (LU, BS, BL, ZG, TI, NW, SH, SZ)</p> <p>01.04.1973 – 31.12.2012</p> <p>Il figlio adottivo minorenni acquista l'attinenza dei genitori adottivi – Perdita dell'attinenza precedente</p> <p>Il figlio adottivo maggiorenne mantiene l'attinenza dei genitori biologici o, se del caso, quella della madre biologica</p> <p>01.04.1973 – 31.03.1978 (diritto transitorio)</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome del padre adottivo – Perdita del cognome precedente</p>
<p><i>Con la soggezione della propria vecchia adozione al nuovo diritto l'adottato minorenni acquista l'attinenza dei genitori adottivi – Perdita dell'attinenza precedente</i></p> <p><i>Con la soggezione della sua vecchia adozione al nuovo diritto l'adottato maggiorenne o interdetti acquista l'attinenza dei genitori adottivi, se il diritto previgente non ne ha permesso l'adozione durante la sua minore età, ma le condizioni del nuovo diritto fossero state già allora adempiute – Perdita dell'attinenza precedente</i></p>	

<p>01.01.2013 – ad oggi</p> <p>Il figlio adottivo minorenni acquista l'attinenza del genitore adottivo di cui porta il cognome – Perdita dell'attinenza precedente</p> <p>Il figlio adottivo maggiorenne conserva l'attinenza dei genitori biologici o, se del caso, quella della madre biologica</p>	<p>01.01.1978 – 31.12.2012</p> <p>Il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome coniugale dei genitori adottivi – Perdita del cognome precedente</p> <p>01.01.2013 – ad oggi</p> <p>Genitori adottivi che non hanno un cognome coniugale comune: il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome da celibe/nubile che gli adottanti hanno scelto al momento del loro matrimonio o nell'ambito dell'adozione – Perdita del cognome precedente</p> <p>Genitori adottivi che hanno un cognome coniugale comune: il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne assumono questo cognome – Perdita del cognome precedente</p>
<p>01.01.2013 – 31.12.2013 (diritto transitorio)</p> <p><i>Il figlio adottivo minorenni, il cui cognome è stato cambiato, acquista l'attinenza del genitore adottivo di cui porta il cognome – Perdita dell'attinenza precedente</i></p>	<p>01.01.2013 – 31.12.2013 (diritto transitorio)</p> <p><i>Il figlio adottivo minorenni può assumere il cognome da celibe/nubile del genitore adottivo sposatosi in base al diritto previgente, che ha cambiato il cognome al momento del matrimonio e ha ripreso il cognome da celibe/nubile. Se il figlio ha già compiuto il 12. anno di età è indispensabile anche il suo consenso – Perdita del cognome precedente</i></p>

Adozione – Adozione da parte di una persona sola

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.03.1973</p> <p>Il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne mantengono l'attinenza dei genitori biologici o, se del caso, quella della madre biologica</p> <p>Il figlio adottivo minorenni svizzero acquista inoltre, in taluni Cantoni, l'attinenza dell'adottante (LU, BS, BL, ZG, TI, NW, SH, SZ)</p> <p>01.04.1973 – ad oggi</p> <p>Il figlio adottivo minorenni acquista l'attinenza della persona che lo adotta – Perdita dell'attinenza precedente</p> <p>Il figlio adottivo maggiorenne mantiene l'attinenza dei genitori biologici o, se del caso, quella della madre biologica</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1987</p> <p>Il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome della persona che li adotta – Perdita del cognome precedente</p>
<p>01.04.1973 – 31.03.1978 (diritto transitorio)</p> <p><i>Con la soggezione della sua vecchia adozione al nuovo diritto il figlio adottivo minorenni acquista l'attinenza della persona che lo ha adottato – Perdita dell'attinenza precedente</i></p>	

*Con la soggezione della sua vecchia adozione al nuovo diritto l'adottato maggiorenne o interdetto acquista l'attinenza del genitore adottivo, se il diritto previgente non ne ha permesso l'adozione durante la sua minore età, ma le condizioni del nuovo diritto fossero state già allora adempiute – **Perdita dell'attinenza precedente***

01.01.1988 – ad oggi

Il figlio adottivo minore e quello maggiorenne assumono il cognome della persona che li adotta; se quest'ultima porta un doppio cognome essi ne assumono tuttavia soltanto la prima parte – **Perdita del cognome precedente**

Unione domestica registrata - Costituzione

Attinenza	Cognome
<p>01.01.2007 - ad oggi</p> <p>Ciascun/a partner conserva la propria attinenza</p>	<p>01.01.2007 – 31.12.2012</p> <p>Ciascun/a partner mantiene il proprio cognome</p> <p>01.01.2013 – ad oggi</p> <p>Ciascun/a partner mantiene il proprio cognome I/le partner portano entrambi il cognome da celibe/nubile di uno/a di essi/e quale cognome comune – L'altro/a perde di conseguenza il proprio</p>
	<p>01.01.2013 – 31.12.2013 (diritto transitorio)</p> <p><i>I/le partner la cui unione è stata costituita in base al diritto previgente possono assumere il cognome da celibe/nubile di uno/a di essi/e quale cognome comune – L'altro/a perde di conseguenza il proprio</i></p>

Scioglimento dell'unione domestica registrata per decisione giudiziale – Analogia con il divorzio

Attinenza	Cognome
<p>01.01.2007 – ad oggi</p> <p>Ciascun/a partner conserva la propria attinenza</p>	<p>01.01.2007 – 31.12.2012</p> <p>Ciascun/a partner mantiene il proprio cognome</p> <p>01.01.2013 – ad oggi</p> <p>Ciascun/a partner mantiene il proprio cognome o quello assunto al momento della registrazione della loro unione</p> <p>Il/la partner che al momento della registrazione dell'unione ha cambiato cognome può riprendere in ogni tempo il suo cognome da celibe/nubile – Perdita del cognome precedente</p>

Scioglimento dell'unione domestica registrata - Per morte

Attinenza	Cognome
<p>01.01.2007 – ad oggi</p> <p>Il/la partner superstite conserva la propria attinenza</p>	<p>01.01.2007 – 31.12.2012</p> <p>Il/la partner superstite mantiene il proprio cognome</p> <p>01.01.2013 – ad oggi</p> <p>Il/la partner superstite mantiene il proprio cognome o quello assunto al momento della registrazione dell'unione</p> <p>Il/la partner superstite che ha cambiato cognome al momento della registrazione dell'unione può riprendere in ogni tempo il suo cognome da celibe/nubile – Perdita del cognome precedente</p>

**Scioglimento dell'unione domestica registrata mediante decisione giudiziale –
Dichiarazione di scomparsa**

Attinenza	Cognome
<p>01.01.2007 – ad oggi</p> <p>Il/la partner conserva la propria attinenza</p>	<p>01.01.2007 – 31.12.2012</p> <p>Ciascun/a partner mantiene il proprio cognome</p> <p>01.01.2013 – ad oggi</p> <p>Il/la partner mantiene il proprio cognome o quello assunto al momento della registrazione dell'unione</p> <p>Il/la partner che ha cambiato cognome al momento della registrazione dell'unione può riprendere in ogni tempo il suo cognome da celibe/nubile – Perdita del cognome precedente</p>

**Scioglimento dell'unione domestica registrata mediante decisione giudiziale –
Annullamento**

Attinenza	Cognome
<p>01.01.2007 – ad oggi</p> <p>Ciascun/a partner conserva la propria attinenza</p>	<p>01.01.2007 – 31.12.2012</p> <p>Ciascun/a partner conserva il proprio cognome</p> <p>01.01.2013 – ad oggi</p> <p>Ciascun/a partner mantiene il proprio cognome o quello assunto al momento della registrazione dell'unione</p> <p>Il/la partner che ha cambiato il cognome al momento della registrazione dell'unione può riprendere in ogni tempo il suo cognome da celibe/nubile – Perdita del cognome precedente</p>

Attinenza e cognome

Evoluzione dal 1. gennaio 1912

riguardo a

**matrimonio e scioglimento, filiazione, adozione,
unione domestica registrata e suo scioglimento**

Acquisto e perdita dell'attinenza e del cognome

- Matrimonio e scioglimento
- Filiazione
 - Con la nascita (per effetto di legge)
 - Genitori uniti in matrimonio
 - Genitori non uniti in matrimonio
 - Dopo la nascita (secondo atti giuridici del diritto di famiglia)
 - Genitori non uniti in matrimonio
- Adozione
- Unione domestica registrata e scioglimento

Diritto esterno (svizzero/a e straniero/a)

Eventi del diritto di famiglia

In seguito all'acquisto della cittadinanza svizzera: applicazione del diritto svizzero sul cognome

In seguito alla perdita della cittadinanza svizzera: applicazione del diritto estero sul cognome

Le principali leggi e revisioni

Codice civile (CC) del 10.12.1907 (in vigore dal 01.01.1912)

Obiettivo: abrogazione della legge federale concernente lo stato civile, la tenuta dei registri che vi si riferiscono e il matrimonio del 24.12.1874

Ordinanza sullo stato civile del 18.05.1928 (in vigore dal 01.01.1929)

Obiettivo: introduzione del registro delle famiglie

Decisione del Consiglio federale dell'11.11.1941 sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (in vigore dal 01.05.1942)

Obiettivo: limitazione dell'acquisto della cittadinanza svizzera e inasprimento delle norme riguardanti la perdita della cittadinanza svizzera da parte delle donne svizzere che sposano uno straniero e dei loro figli

Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit) del 29.09.1952 (in vigore dal 01.01.1953)

Obiettivo: raggruppare tutte le disposizioni del CC relative alla cittadinanza svizzera (il CC regolamenta ora unicamente l'acquisto e la perdita dell'attinenza)

Ordinanza sullo stato civile (OSC) del 01.06.1953 (in vigore dal 01.01.1954)

Obiettivo: revisione totale

Revisione del CC (legge sull'adozione) del 30.06.1972 (in vigore dal 01.04.1973)

Obiettivo: parificazione dei figli adottivi con quelli biologici

Diritto transitorio: le adozioni pronunciate secondo il diritto previgente possono essere assoggettate al nuovo diritto fino al 31.03.1978

Revisione della LCit (legge sull'adozione) vom 30.06.1972 (in vigore dal 01.04.1973)

Obiettivo: regolamentazione degli effetti del nuovo diritto di adozione sulla cittadinanza svizzera

Revisione del CC (diritto di filiazione) del 25.06.1976 (in vigore dal 01.01.1978)

Obiettivo: parificazione tra i figli nati nel matrimonio e quelli nati fuori di esso

Revisione della LCit (diritto di filiazione) del 25.06.1976 (in vigore dal 01.01.1978)

Obiettivo: regolamentazione degli effetti del nuovo diritto di filiazione sulla cittadinanza svizzera

Revisione della LDD del 25.06.1976 (in vigore dal 01.01.1978)

Obiettivo: regolamentazione degli effetti del nuovo diritto di filiazione sul diritto del cognome; cognome nei rapporti internazionali (principio del diritto nazionale)

Revisione della LCit del 14.12.1984 (in vigore dal 01.07.1985)

Obiettivo: uguaglianza fra l'uomo e la donna per quanto riguarda la trasmissione della cittadinanza svizzera ai figli

Revisione del CC (diritto matrimoniale) del 05.10.1984 (in vigore dal 01.01.1988)

Obiettivo: uguaglianza fra l'uomo e la donna in merito all'attinenza e al cognome

Diritto transitorio: la donna sposatasi sotto il diritto previgente può, entro il 31.12.1988, anteporre al cognome coniugale quello che portava prima del matrimonio e/o riprendere nel contempo la sua attinenza da nubile

Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) del 18.12.1987 (in vigore dal 01.01.1989)

Obiettivo: regolamentare il diritto applicabile nelle relazioni con l'estero; registrazione degli stranieri sulla base dei dati personali contenuti nei propri documenti esteri; principio del „sacco“ e subordinazione al diritto della Nazione di domicilio (principio del domicilio, con la possibilità del rinvio al diritto nazionale)

Revisione della LCit del 23.03.1990 (in vigore dal 01.01.1992)

Obiettivo: uguaglianza fra l'uomo e la donna in materia di cittadinanza svizzera

Revisione dell'OSC del 25.05.1994 (in vigore dal 01.07.1994)

Obiettivo: uguaglianza tra l'uomo e la donna per quanto riguarda il cognome

Diritto transitorio: l'uomo sposatosi secondo il diritto previgente, che dal momento del matrimonio porta il cognome della moglie quale cognome coniugale, può fino al 30.06.1995 anteporre al cognome coniugale quello che lui possedeva prima del matrimonio

Revisione dell'OSC del 28.04.2004 (in vigore dal 01.07.2004)

Obiettivo: revisione totale in riferimento all'introduzione del registro informatizzato dello stato civile (Infostar)

Revisione della LCit del 03.10.2003 (in vigore dal 01.01.2006)

Obiettivo: acquisto della cittadinanza svizzera da parte di persone di origine svizzera

Legge sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD) del 18.06.2004 (in vigore dal 01.01.2007)

Obiettivo: introduzione dell'unione domestica registrata per coppie di ugual sesso

Revisione del CC del 30.09.2011 (in vigore dal 01.01.2013)

Obiettivo: uguaglianza fra l'uomo e la donna riguardo all'attinenza e al cognome

Diritto transitorio: il coniuge sposatosi secondo il diritto previgente, che al momento del matrimonio ha cambiato cognome, può dichiarare in qualsiasi momento di voler riprendere il suo cognome da celibe/nubile. Se a seguito di tale dichiarazione i due coniugi non portano più un cognome coniugale comune, possono richiedere congiuntamente fino al 31.12.2013 che il loro figlio assuma il cognome da celibe/nubile del genitore che ha depositato la dichiarazione. Quando, in base al diritto previgente, l'autorità parentale sul figlio di genitori non uniti in matrimonio è stata attribuita congiuntamente ad entrambi o soltanto al padre, i genitori o unicamente il padre possono dichiarare fino al 31.12.2013 che il figlio porti il cognome da celibe del padre

Revisione della LCit del 30.09.2011 (in vigore dal 01.01.2013)

Obiettivo: uguaglianza fra l'uomo e la donna riguardo alla cittadinanza svizzera e al cognome

Revisione della LUD del 30.09.2011 (in vigore dal 01.01.2013)

Obiettivo: adattamento al diritto matrimoniale per quanto attiene al cognome

Diritto transitorio: se l'unione domestica è stata registrata in base al diritto previgente, i/le partner possono dichiarare congiuntamente fino al 31.12.2013 di voler portare come cognome comune quello da celibe di uno di essi o quello da nubile di una di esse

Indicazione generale

La richiesta di una parificazione completa dell'uomo e della donna in materia di attinenza e di cognome ha potuto essere soddisfatta solo passo dopo passo

Matrimonio
Svizzero con straniera

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.12.1991</p> <p>La moglie acquista l'attinenza del marito – Il registro delle famiglie non precisa se la moglie conserva o perde la sua nazionalità precedente</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1987</p> <p>La moglie assume il cognome del marito – Perdita del cognome precedente</p> <p>01.01.1988 – 31.12.1988</p> <p>La moglie assume il cognome del marito. Il cognome del marito è cognome coniugale – Perdita del cognome precedente</p> <p>La fidanzata può anteporre al cognome coniugale quello che portava fino al matrimonio</p> <p>I fidanzati possono scegliere di portare il cognome della moglie quale cognome coniugale se fanno valere motivi degni di rispetto (cambiamento del cognome ; art. 30/2 CC) – Il marito perde il cognome precedente</p>
	<p>01.01.1988 – 31.12.1988 (diritto transitorio)</p> <p><i>La donna che si è sposata secondo il diritto previgente può anteporre al cognome coniugale quello che portava prima del matrimonio o il suo cognome da nubile</i></p>
	<p>01.01.1989 – 30.06.1994</p> <p>La moglie assume il cognome del marito. Il cognome del marito è cognome coniugale – Perdita del cognome precedente</p> <p>La fidanzata può anteporre al cognome</p>

01.01.1992 – ad oggi

La moglie conserva la propria nazionalità estera

coniugale quello che portava fino a quel momento

I fidanzati possono scegliere di portare il cognome della moglie quale cognome coniugale se fanno valere motivi degni di rispetto (cambiamento del cognome ; art. 30/2 CC) – **Il marito perde il cognome precedente**

La fidanzata può richiedere che il suo cognome sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP)

01.07.1994 – 31.12.2012

La moglie assume il cognome del marito; se egli porta un doppio cognome la donna ne prende però solo la prima parte. Cognome coniugale è quello del marito – **Il marito perde il cognome precedente**

La fidanzata può anteporre al cognome coniugale quello che portava prima del matrimonio

I fidanzati possono scegliere di portare il cognome della moglie quale cognome coniugale se fanno valere motivi degni di rispetto (cambiamento del cognome ; art. 30/2 CC) – **Il marito perde il cognome precedente**

Il fidanzato può anteporre al cognome coniugale quello che portava prima del matrimonio se quello della moglie è divenuto cognome coniugale (per cambiamento del cognome ; art. 30/2 CC); se egli possiede un doppio cognome ne può tuttavia conservare solo la prima parte

La fidanzata può richiedere che il suo cognome sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP)

	<p>01.07.1994 – 30.06.1995 (diritto transitorio)</p> <p><i>L'uomo che si è sposato secondo il diritto previgente può anteporre al cognome coniugale quello che portava prima del matrimonio o il suo cognome da celibe</i></p>
	<p>01.01.2013 – ad oggi</p> <p>Ciascun coniuge conserva il proprio cognome (in assenza di un cognome comune i fidanzati decidono al momento delle formalità prematrimoniali quale dei loro cognomi da celibe o da nubile sarà assunto dai figli)</p> <p>Gli sposi portano il cognome da celibe del fidanzato o quello da nubile della fidanzata quale cognome coniugale – Il marito, o se del caso la moglie, perde il cognome precedente</p> <p>La fidanzata può richiedere che il suo cognome sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP)</p>
	<p>01.01.2013 – ad oggi (diritto transitorio)</p> <p><i>Il/la coniuge che sotto il diritto previgente ha cambiato il suo cognome per matrimonio può riprendere in ogni momento quello che possedeva da celibe/nubile – Perdita del cognome precedente</i></p>

Matrimonio**Straniero con svizzera**

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 30.04.1942</p> <p>La moglie acquista la nazionalità estera del marito – Perdita della nazionalità svizzera</p> <p>La moglie mantiene la propria attinenza se non acquista la nazionalità estera del marito o se non la possiede già</p> <p>01.05.1942 – 31.12.1952</p> <p>La moglie acquista la nazionalità estera del marito – Perdita della nazionalità svizzera</p> <p>La moglie mantiene la propria attinenza se non acquista alcuna altra nazionalità estera e senza di ciò diventerebbe apolide</p> <p>(La moglie perde la nazionalità svizzera se l'ha conservata al fine di non diventare apolide, ma successivamente acquista una nazionalità estera)</p> <p>01.01.1953 – 31.12.1991</p> <p>La moglie acquista la nazionalità estera del marito – Perdita della nazionalità svizzera</p> <p>La moglie mantiene la propria attinenza se non acquista la nazionalità estera del marito, o se non la possiede già, o ancora se sottoscrive una dichiarazione di conservazione della propria nazionalità svizzera</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1987</p> <p>La moglie assume il cognome del marito – Perdita del cognome precedente</p>

01.01.1988 – 31.12.1988

La moglie assume il cognome del marito; il cognome del marito è il cognome coniugale –
Perdita del cognome precedente

La fidanzata può anteporre al cognome coniugale quello che aveva prima del matrimonio; se possiede un cognome doppio ne può anteporre solo la prima parte

I fidanzati possono scegliere di portare il cognome della moglie quale cognome coniugale se fanno valere motivi degni di rispetto (cambiamento del cognome ; art. 30/2 CC) – **Il marito perde il cognome precedente**

01.01.1988 – 31.12.1988 (diritto transitorio)

La moglie sposatasi in base al diritto previgente può riprendere la propria attinenza da nubile o quella assunta per naturalizzazione quale donna divorziata o vedova, se non ha acquistato la nazionalità estera del marito divorziato e non ha perso per questa ragione la nazionalità svizzera

01.01.1988 – 31.12.1988 (diritto transitorio)

La donna sposatasi sotto il diritto previgente può anteporre al cognome coniugale quello che portava prima del matrimonio o il suo cognome da nubile

01.01.1989 – 30.06.1994

La moglie assume il cognome del marito; il cognome del marito è il cognome coniugale –
Perdita del cognome precedente

La fidanzata può anteporre al cognome coniugale quello che portava prima del matrimonio; se possiede un cognome doppio ne può anteporre solo la prima parte

01.01.1992 – ad oggi

La moglie conserva la sua attinenza

I fidanzati possono scegliere di portare il cognome della moglie quale cognome coniugale se fanno valere motivi degni di rispetto (cambiamento del cognome ; art. 30/2 CC) – **Il marito perde il cognome precedente**

Il fidanzato può richiedere che il suo cognome sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP)

01.07.1994 – 31.12.2012

La moglie assume il cognome del marito; il cognome del marito è cognome coniugale – **Perdita del cognome precedente**

La fidanzata può anteporre al cognome coniugale quello che aveva prima del matrimonio; se portava un cognome doppio ne può anteporre solo la prima parte

I fidanzati possono scegliere di portare il cognome della moglie quale cognome coniugale se fanno valere motivi degni di rispetto (cambiamento del cognome ; art. 30/2 CC) – **Il marito perde il cognome precedente**

Il fidanzato può anteporre al cognome coniugale quello che porta a quel momento, se il cognome della moglie diventa cognome coniugale (per cambiamento del cognome; art. 30/2 CC)

Il fidanzato può richiedere che il suo cognome sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP)

01.07.1994 – 30.06.1995 (diritto transitorio)

L'uomo sposato in base al diritto previgente può anteporre al cognome coniugale quello portato

	<p><i>prima del matrimonio o il cognome da celibe</i></p>
	<p>01.01.2013 – ad oggi</p> <p>Ciascun coniuge conserva il proprio cognome (in assenza di un cognome comune i fidanzati decidono al momento delle formalità prematrimoniali quale dei loro cognomi da celibe o da nubile sarà assunto dai figli)</p> <p>Gli sposi assumono il cognome da celibe del fidanzato o quello da nubile della fidanzata quale cognome coniugale – Il marito, o se del caso la moglie, perde il cognome precedente</p> <p>Il fidanzato può richiedere che il suo cognome sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP)</p>
	<p>01.01.2013 – ad oggi (diritto transitorio)</p> <p><i>Il coniuge che in base al diritto previgente ha cambiato il cognome al momento del matrimonio può riprendere in ogni momento il proprio cognome da celibe – Perdita del cognome precedente</i></p>

Scioglimento del matrimonio mediante decisione giudiziale – Divorzio

Svizzero e straniera

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.12.1991</p> <p>La donna divorziata conserva l'attinenza acquisita con il matrimonio – Il registro delle famiglie non indica se con il matrimonio la donna ha mantenuto o ha perso la nazionalità estera</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1987</p> <p>La donna divorziata riprende il cognome che portava prima del matrimonio; se essa in precedenza era già vedova può essere autorizzata a riassumere il proprio cognome da nubile – Perdita del cognome precedente</p> <p>(Mediante un cambiamento del cognome essa può pure essere autorizzata a riprendere il cognome portato nel corso del matrimonio; effetti analoghi al caso di una vedova)</p> <p>01.01.1988 – 31.12.1988</p> <p>Ciascuno degli sposi divorziati conserva il cognome assunto con il matrimonio</p> <p>Il coniuge divorziato che ha cambiato il cognome con il matrimonio può riprendere, entro sei mesi, il cognome portato prima del matrimonio o quello posseduto da celibe – Perdita del cognome precedente</p>
	<p>01.01.1988 – 31.12.1988 (diritto transitorio)</p> <p><i>La donna sposata secondo il diritto previgente può anteporre al cognome coniugale quello portato prima del matrimonio o il suo cognome da nubile</i></p>

01.01.1992 – ad oggi

La donna divorziata conserva l'attinenza acquisita con il matrimonio celebrato fino al 31.12.1991 o, dal 01.01.1992, la propria nazionalità estera – Il registro delle famiglie non indica se con il matrimonio celebrato fino al 31.12.1991 la donna ha mantenuto o ha perso la nazionalità estera

01.01.1989 – 31.12.1999

Ciascuno degli sposi divorziati conserva il cognome assunto con il matrimonio

Il/La coniuge divorziato/a che ha cambiato il cognome con il matrimonio può riprendere, entro sei mesi, il cognome portato prima del matrimonio o quello posseduto da celibe/nubile – **Perdita del cognome precedente**

Il coniuge divorziato straniero che ha cambiato il cognome con il matrimonio può chiedere che lo stesso sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP) – **Perdita del cognome precedente**

01.01.2000 – 31.12.2012

Ciascuno degli sposi divorziati conserva il cognome assunto con il matrimonio

Il/la coniuge divorziato/a che ha cambiato il cognome con il matrimonio può riprendere, entro un anno, il cognome portato prima del matrimonio o quello posseduto da celibe/nubile – **Perdita del cognome precedente**

Il/la coniuge divorziato/a straniero/a che ha cambiato il cognome con il matrimonio può chiedere che lo stesso sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP) – **Perdita del cognome precedente**

01.01.2013 – ad oggi

Ciascuno degli sposi divorziati conserva il cognome assunto con il matrimonio.

Il/la coniuge divorziato/a che ha cambiato il cognome con il matrimonio può riprendere in ogni momento il suo cognome da celibe/nubile, anche se il matrimonio è stato sciolto in base al diritto anteriore – **Perdita del cognome precedente**

Il/la coniuge divorziato/a straniero/a che ha cambiato cognome per matrimonio, in applicazione del diritto svizzero, può dichiarare in ogni momento conformemente al diritto svizzero di voler riprendere il proprio cognome da celibe/nubile, anche se il matrimonio è stato sciolto in base al diritto anteriore. Egli/essa può parimenti chiedere che il suo cognome sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP) – **Perdita del cognome precedente**

Scioglimento del matrimonio mediante decisione giudiziale – Divorzio

Straniero e svizzera

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – ad oggi</p> <p>La donna divorziata mantiene la nazionalità straniera del marito acquisita per matrimonio, (o, se del caso, la propria attinenza) – Riguardo invece all'eventuale perdita della nazionalità estera vedi "Indicazioni generali" (pagina 10)</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1987</p> <p>La donna divorziata riprende il cognome portato prima del matrimonio; se ella era vedova può essere autorizzata a riassumere il proprio cognome da nubile – Perdita del cognome precedente</p> <p>(mediante un cambiamento del cognome la donna divorziata può essere autorizzata a portare nuovamente il cognome posseduto durante il matrimonio; effetti analoghi al caso di una vedova)</p> <p>01.01.1988 – 31.12.1989</p> <p>Ciascuno degli sposi divorziati conserva il cognome assunto con il matrimonio</p> <p>Il/la coniuge divorziato/a che ha cambiato il cognome con il matrimonio può riprendere, entro sei mesi, il cognome portato prima del matrimonio o quello posseduto da celibe/nubile – Perdita del cognome precedente</p>
<p>01.01.1988 – 31.12.1988 (diritto transitorio)</p> <p><i>La donna sposata in base al diritto previgente può riprendere la propria attinenza da nubile o quella assunta per naturalizzazione quale donna divorziata o vedova se non ha acquistato la nazionalità estera del marito divorziato e non ha perso per questa ragione la nazionalità svizzera</i></p>	<p>01.01.1988 – 31.12.1988 (diritto transitorio)</p> <p><i>La donna sposata in base al diritto previgente può anteporre al cognome coniugale quello portato prima del matrimonio o il proprio cognome da nubile</i></p>

01.01.1989 – 31.12.1999

Ciascuno degli sposi divorziati conserva il cognome assunto con il matrimonio

Il/la coniuge divorziato/a che ha cambiato il cognome con il matrimonio può riprendere, entro sei mesi, il cognome portato prima del matrimonio o quello posseduto da celibe/nubile – **Perdita del cognome precedente**

Il/la coniuge divorziato/a straniero/a che ha cambiato il cognome con il matrimonio può chiedere che lo stesso sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP) – **Perdita del cognome precedente**

01.01.2000 – 31.12.2012

Ciascuno degli sposi divorziati conserva il cognome assunto con il matrimonio

Il/la coniuge divorziato/a che ha cambiato il cognome con il matrimonio può riprendere, entro un anno, il cognome portato prima del matrimonio o quello posseduto da celibe/nubile – **Perdita del cognome precedente**

Il/la coniuge divorziato/a straniero/a che ha cambiato il cognome con il matrimonio può chiedere che lo stesso sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP) – **Perdita del cognome precedente**

01.01.2013 – ad oggi

Ciascuno degli sposi divorziati conserva il proprio cognome o quello assunto con il matrimonio

Il/la coniuge divorziato/a che ha cambiato il cognome con il matrimonio può riprendere in ogni tempo riprendere il proprio cognome da celibe/nubile, anche se il matrimonio è stato sciolto sotto il diritto previgente – **Perdita del**

cognome precedente

Il/la coniuge divorziato/a straniero/a che ha cambiato cognome per matrimonio, in applicazione del diritto svizzero, può in ogni momento dichiarare conformemente al diritto svizzero di voler riprendere il proprio cognome da celibe/nubile, anche se il matrimonio è stato sciolto in base al diritto anteriore. Egli/essa può parimenti chiedere che il suo cognome sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP) –

Perdita del cognome precedente

Scioglimento del matrimonio per morte

Svizzero e straniera

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.12.1991</p> <p>La sposa superstite (vedova) conserva l'attinenza acquisita con il matrimonio – Il registro delle famiglie non indica se con il matrimonio la donna ha mantenuto o ha perso la nazionalità estera</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1987</p> <p>La sposa superstite (vedova) conserva il cognome assunto con il matrimonio</p> <p>01.01.1988 – 31.12.2012</p> <p>Il/la coniuge superstite conserva il cognome assunto con il matrimonio</p>
	<p>01.01.1988 – 31.12.1988 (diritto transitorio)</p> <p><i>La donna sposatasi sotto il diritto previgente può anteporre al cognome coniugale quello portato prima del matrimonio o il suo cognome da nubile</i></p>
<p>01.01.1992 – ad oggi</p> <p>La sposa superstite mantiene l'attinenza acquistata con il matrimonio celebrato fino al 31.12.1991 o, dal 01.01.1992, la propria nazionalità estera – Il registro delle famiglie non indica se la donna, fino al 31.12.1991, ha conservato o perso la sua nazionalità estera con il matrimonio</p>	

01.01.2013 – ad oggi

Il/la coniuge superstite conserva il suo cognome da celibe/nubile o quello assunto con il matrimonio

Il/la coniuge superstite che ha cambiato il cognome con il matrimonio può riprendere in qualsiasi momento il proprio cognome da celibe/nubile, anche se il matrimonio è stato sciolto in base al diritto previgente – **Perdita del cognome precedente**

Il/la coniuge superstite straniero/a che ha cambiato cognome con il matrimonio, in applicazione del diritto svizzero, può dichiarare in ogni momento, conformemente al diritto svizzero, di voler riprendere il proprio cognome da celibe/nubile, anche se il matrimonio è stato sciolto in base al diritto anteriore. Egli/essa può parimenti chiedere che il suo cognome sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP) – **Perdita del cognome precedente**

Scioglimento del matrimonio per morte

Straniero e svizzera

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – ad oggi</p> <p>La sposa superstite (vedova) conserva la nazionalità estera del marito acquisita per matrimonio (o, se del caso, la propria attinenza) – Riguardo invece all'eventuale perdita della nazionalità estera, vedi "Indicazioni generali" (pagina 10)</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1987</p> <p>La sposa superstite (vedova) conserva il cognome assunto con il matrimonio</p> <p>01.01.1988 – 31.12.2012</p> <p>Il/la coniuge superstite conserva il cognome assunto con il matrimonio</p>
<p>01.01.1988 – 31.12.1988 (diritto transitorio)</p> <p><i>La donna sposata secondo il diritto previgente può riprendere la sua attinenza da nubile o quella acquisita per naturalizzazione, in quanto divorziata o vedova, se non ha acquistato la nazionalità estera del marito defunto e, di conseguenza, non ha perso la nazionalità svizzera</i></p>	<p>01.01.1988 – 31.12.1988 (diritto transitorio)</p> <p><i>La donna sposata secondo il diritto previgente può anteporre al cognome coniugale quello portato prima del matrimonio o il suo cognome da nubile</i></p>
	<p>01.01.2013 – ad oggi</p> <p>Il/la coniuge superstite conserva il suo cognome o quello assunto con il matrimonio</p>

Il/la coniuge superstite che ha cambiato il cognome con il matrimonio può riprendere in qualsiasi momento il proprio cognome da celibe/nubile, anche se il matrimonio è stato sciolto in base al diritto previgente – **Perdita del cognome precedente**

Il/la coniuge superstite straniero/a che ha cambiato cognome con il matrimonio, in applicazione del diritto svizzero, può dichiarare in ogni momento conformemente al diritto svizzero di voler riprendere il proprio cognome da celibe/nubile, anche se il matrimonio è stato sciolto in base al diritto previgente. Egli/essa può parimenti chiedere che il suo cognome sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP) – **Perdita del cognome precedente**

Scioglimento del matrimonio mediante dichiarazione giudiziale – Dichiarazione di scomparsa

Svizzero e straniera

(Fino al 31.12.1999 la dichiarazione di scomparsa non scioglieva il matrimonio; quest'ultimo doveva essere sciolto per mezzo di un'azione giudiziale separata. Soltanto a partire dal 01.01.2000 la dichiarazione di scomparsa ha per effetto anche lo scioglimento del matrimonio)

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.12.1991</p> <p>La donna di stato non coniugata mantiene l'attinenza acquistata con il matrimonio – Il registro delle famiglie non indica se la stessa ha conservato o perso la sua nazionalità estera con il matrimonio</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1987</p> <p>La donna di stato non coniugata mantiene il cognome assunto con il matrimonio</p> <p>01.01.1988 – 31.12.1999</p> <p>Il/la coniuge di stato non coniugato/a mantiene il cognome assunto con il matrimonio</p> <p>Il/la coniuge di stato non coniugato/a che ha cambiato cognome con il matrimonio può riprendere, entro sei mesi, il cognome che portava prima del matrimonio o quello da celibe/nubile – Perdita del cognome precedente</p>
	<p>01.01.1988 – 31.12.1988 (diritto transitorio)</p> <p><i>La donna che si è sposata in base al diritto previgente può anteporre al cognome coniugale quello portato prima del matrimonio o il proprio cognome da nubile</i></p>

01.01.1992 – ad oggi

La donna di stato non coniugata conserva l'attinenza acquisita per matrimonio celebrato fino al 31.12.1991 o, dal 01.01.1992, la propria nazionalità estera – Il registro delle famiglie non indica se la donna, fino al 31.12.1991, ha conservato o perso la sua nazionalità estera con il matrimonio

01.01.2000 – 31.12.2012

Il/la coniuge di stato non coniugato/a mantiene il cognome assunto con il matrimonio

Il/la coniuge di stato non coniugato/a, che ha cambiato cognome con il matrimonio può riprendere, entro un anno, il cognome che portava prima del matrimonio o quello da celibe/nubile – **Perdita del cognome precedente**

01.01.2013 – ad oggi

Il/la coniuge di stato non coniugato/a mantiene il suo cognome o quello assunto con il matrimonio

Il/la coniuge di stato non coniugato/a, che ha cambiato il cognome con il matrimonio, può riprendere in qualsiasi momento il proprio cognome da celibe/nubile, anche se il matrimonio è stato sciolto in base al diritto previgente – **Perdita del cognome precedente**

Il/la coniuge di stato non coniugato/a straniero/a, che ha cambiato cognome con il matrimonio in applicazione del diritto svizzero, può dichiarare in ogni momento conformemente al diritto svizzero di voler riprendere il proprio cognome da celibe/nubile, anche se il matrimonio è stato sciolto in base al diritto anteriore. Egli/essa può parimenti chiedere che il suo cognome sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP) – **Perdita del cognome precedente**

Scioglimento del matrimonio mediante dichiarazione giudiziale – Dichiarazione di scomparsa

Straniero e svizzera

(Fino al 31.12.1999 la dichiarazione di scomparsa non scioglieva il matrimonio; quest'ultimo doveva essere sciolto per mezzo di un'azione giudiziale separata. Soltanto a partire dal 01.01.2000 la dichiarazione di scomparsa ha per effetto anche lo scioglimento del matrimonio)

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – ad oggi</p> <p>La donna di stato non coniugata mantiene la nazionalità estera del marito acquisita con il matrimonio (o, se del caso, la propria attinenza) – Riguardo invece all'eventuale perdita della nazionalità estera, vedi "Indicazioni generali" (pagina 10)</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1987</p> <p>La donna di stato non coniugata conserva il cognome assunto con il matrimonio</p> <p>01.01.1988 – 31.12.1999</p> <p>Il/la coniuge di stato non coniugato/a mantiene il cognome assunto con il matrimonio</p> <p>Il/la coniuge di stato non coniugato/a, che ha cambiato il cognome con il matrimonio, può riprendere entro sei mesi quello che portava prima del matrimonio o il proprio cognome da celibe/nubile – Perdita del cognome precedente</p>
<p>01.01.1988 – 31.12.1988 (diritto transitorio)</p> <p><i>La donna sposata secondo il diritto previgente può riprendere la sua attinenza da nubile o quella acquisita per naturalizzazione, in quanto divorziata o vedova, se non ha acquistato la nazionalità estera del marito dichiarato scomparso e, di conseguenza, non ha perso la nazionalità svizzera</i></p>	<p>01.01.1988 – 31.12.1988 (diritto transitorio)</p> <p><i>La donna sposata secondo il diritto previgente può anteporre al cognome coniugale quello portato prima del matrimonio o il proprio cognome da nubile</i></p>
	<p>01.01.2000 – 31.12.2012</p>

Il/la coniuge di stato non coniugato/a mantiene il cognome assunto con il matrimonio

Il/la coniuge di stato non coniugato/a che ha cambiato il cognome con il matrimonio può riprendere nel termine di un anno quello che portava prima del matrimonio o il proprio cognome da celibe/nubile – **Perdita del cognome precedente**

01.01.2013 – ad oggi

Il/la coniuge di stato non coniugato/a mantiene il proprio cognome o quello assunto con il matrimonio

Il/la coniuge di stato non coniugato/a che ha cambiato il cognome con il matrimonio può riprendere in qualsiasi momento il proprio cognome da celibe/nubile, anche se il matrimonio è stato sciolto in base al diritto previgente – **Perdita del cognome precedente**

Il/la coniuge di stato non coniugato/a straniero/a, che ha cambiato cognome con il matrimonio in applicazione del diritto svizzero, può dichiarare in ogni momento conformemente al diritto svizzero di voler riprendere il proprio cognome da celibe/nubile, anche se il matrimonio è stato sciolto in base al diritto anteriore. Egli/essa può parimenti chiedere che il suo cognome sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP) – **Perdita del cognome precedente**

Scioglimento del matrimonio mediante decisione giudiziale – Annullamento – Moglie in buona fede

Svizzero e straniera

(Malafede significa abuso del matrimonio o l'occultamento di una delle sue condizioni essenziali. Una donna è ad esempio riconosciuta in malafede se essa si sposa soltanto per acquisire la cittadinanza svizzera o se sottace al marito che non può avere figli. Dovesse valere ciò per il marito, la moglie sarebbe allora ritenuta in buona fede)

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.12.1991</p> <p>La donna di stato non coniugata conserva l'attinenza acquisita con il matrimonio – Il registro delle famiglie non indica se la donna ha conservato o perso la sua nazionalità estera con il matrimonio</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1987</p> <p>La donna di stato non coniugata riprende il cognome portato prima del matrimonio – Perdita del cognome precedente</p> <p>01.01.1988 – 31.12.1988</p> <p>Ciascun/a coniuge di stato non coniugato/a mantiene il cognome assunto con il matrimonio</p> <p>Il/la coniuge di stato non coniugato/a, che ha cambiato il cognome con il matrimonio, può riprendere entro sei mesi quello portato prima del matrimonio o il proprio cognome da celibe/nubile – Perdita del cognome precedente</p>
	<p>01.01.1988 – 31.12.1988 (diritto transitorio)</p> <p><i>La donna sposata secondo il diritto previgente può anteporre al cognome coniugale quello portato prima del matrimonio o il proprio cognome da nubile</i></p>
	<p>01.01.1989 – 31.12.1999</p> <p>Ciascun/a coniuge di stato non coniugato/a mantiene il cognome assunto con il matrimonio</p> <p>Il/la coniuge di stato non coniugato/a che ha</p>

cambiato il cognome con il matrimonio può riprendere entro sei mesi quello portato prima del matrimonio o il proprio cognome da celibe/nubile – **Perdita del cognome precedente**

Il/la coniuge di stato non coniugato/a straniero/a, che ha cambiato cognome con il matrimonio, può domandare che il suo cognome sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP) – **Perdita del cognome precedente**

01.01.1992 – 31.12.1999

La donna di stato non coniugata conserva l'attinenza acquisita per matrimonio celebrato fino al 31.12.1991 o, dal 01.01.1992, la propria nazionalità estera – Il registro delle famiglie non indica se la donna, fino al 31.12.1991, ha conservato o perso la sua nazionalità estera con il matrimonio

Abrogato il 31.12.1999 (nuovo diritto matrimoniale dal 01.01.2000)

Dal 01.01.2000 vedi Scioglimento del matrimonio per decisione giudiziale – Annullamento
(più nessuna distinzione fra buona e malafede)

Scioglimento del matrimonio mediante decisione giudiziale – Annullamento – Moglie in buona fede

Straniero e svizzera

(Malafede significa abuso del matrimonio o l'occultamento di una delle sue condizioni essenziali. Una donna è ad esempio riconosciuta in malafede se essa si sposa soltanto per acquisire la cittadinanza svizzera o se sottace al marito che non può avere figli. Dovesse valere ciò per il marito, la moglie sarebbe allora ritenuta in buona fede)

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.12.1999</p> <p>La donna di stato non coniugata mantiene la nazionalità estera del marito acquisita con il matrimonio (o, se del caso, la propria attinenza) – Riguardo invece all'eventuale perdita della nazionalità estera, vedi "Indicazioni generali" (pagina 10)</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1987</p> <p>La donna di stato non coniugata riprende il cognome portato prima del matrimonio – Perdita del cognome precedente</p> <p>01.01.1988 – 31.12.1988</p> <p>Ciascun/a coniuge di stato non coniugato/a mantiene il cognome assunto con il matrimonio</p> <p>Il/la coniuge di stato non coniugato/a che ha cambiato il cognome con il matrimonio può riprendere entro sei mesi quello portato prima del matrimonio o il proprio cognome da celibe/nubile – Perdita del cognome precedente</p>
<p>01.01.1988 – 31.12.1988 (diritto transitorio)</p> <p><i>La donna sposata secondo il diritto previgente può riprendere la sua attinenza da nubile o quella acquisita per naturalizzazione, in quanto divorziata o vedova, se non ha acquistato la nazionalità estera del marito di stato non coniugato e, di conseguenza, non ha perso la nazionalità svizzera</i></p>	<p>01.01.1988 – 31.12.1988 (diritto transitorio)</p> <p><i>La donna sposata secondo il diritto previgente può anteporre al cognome coniugale quello portato prima del matrimonio o il proprio cognome da nubile</i></p>

01.01.1989 – 31.12.1999

Ciascun/a coniuge di stato non coniugato/a mantiene il cognome assunto con il matrimonio

Il/la coniuge di stato non coniugato/a che ha cambiato il cognome con il matrimonio può riprendere entro sei mesi quello portato prima del matrimonio o il proprio cognome da celibe/nubile – **Perdita del cognome precedente**

Il/la coniuge di stato non coniugato/a straniero/a che ha cambiato cognome con il matrimonio può domandare che il suo cognome sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP) – **Perdita del cognome precedente**

Abrogato il 31.12.1999 (nuovo diritto matrimoniale dal 01.01.2000)

Dal 01.01.2000 vedi Scioglimento del matrimonio per decisione giudiziale – Annullamento

(più nessuna distinzione fra buona e malafede)

Scioglimento del matrimonio mediante decisione giudiziale – Annullamento – Moglie in malafede

Svizzero e straniera

(Malafede significa abuso del matrimonio o l'occultamento di una delle sue condizioni essenziali. Una donna è ad esempio riconosciuta in malafede se essa si sposa soltanto per acquisire la cittadinanza svizzera o se sottace al marito che non può avere figli. Dovesse valere ciò per il marito, la moglie sarebbe allora ritenuta in buona fede)

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.12.1991</p> <p>La donna di stato non coniugata riprende la nazionalità estera che possedeva prima del matrimonio – Il registro delle famiglie non indica se la donna ha conservato o perso la sua nazionalità estera con il matrimonio – Perdita della nazionalità svizzera</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1987</p> <p>La donna di stato non coniugata riprende il cognome che portava prima del matrimonio – Perdita del cognome precedente</p> <p>01.01.1988 – 31.12.1988</p> <p>Ciascun/a coniuge di stato non coniugato/a mantiene il cognome assunto con il matrimonio</p> <p>Il/la coniuge di stato non coniugato/a che ha cambiato il cognome con il matrimonio può riprendere entro sei mesi quello portato prima del matrimonio o il proprio cognome da celibe/nubile – Perdita del cognome precedente</p>
	<p>01.01.1988 – 31.12.1988 (diritto transitorio)</p> <p><i>La donna sposata secondo il diritto previgente può anteporre al cognome coniugale quello portato prima del matrimonio o il proprio cognome da nubile</i></p>
	<p>01.01.1989 – 31.12.1999</p>

Ciascun/a coniuge di stato non coniugato/a mantiene il cognome assunto con il matrimonio

Il/la coniuge di stato non coniugato/a che ha cambiato il cognome con il matrimonio può riprendere entro sei mesi quello portato prima del matrimonio o il proprio cognome da celibe/nubile – **Perdita del cognome precedente**

Il/la coniuge di stato non coniugato/a straniero/a che ha cambiato cognome con il matrimonio può domandare che il suo cognome sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP) – **Perdita del cognome precedente**

01.01.1992 – 31.12.1999

La donna di stato non coniugata perde l'attinenza acquisita per matrimonio celebrato fino al 31.12.1991, rispettivamente conserva dal 01.01.1992 la propria nazionalità estera – Il registro delle famiglie non indica se la donna, fino al 31.12.1991, ha conservato o perso la sua nazionalità estera con il matrimonio

Abrogato il 31.12.1999 (nuovo diritto matrimoniale dal 01.01.2000)

Dal 01.01.2000 vedi Scioglimento del matrimonio per decisione giudiziale – Annullamento

(più nessuna distinzione fra buona e malafede)

Scioglimento del matrimonio mediante decisione giudiziale – Annullamento – Moglie in malafede

Straniero e svizzera

(Malafede significa abuso del matrimonio o l'occultamento di una delle sue condizioni essenziali. Una donna è ad esempio riconosciuta in malafede se essa si sposa soltanto per acquisire la cittadinanza svizzera o se sottace al marito che non può avere figli. Dovesse valere ciò per il marito, la moglie sarebbe allora ritenuta in buona fede)

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.12.1999</p> <p>La donna di stato non coniugata riprende (o, se del caso, conserva) l'attinenza che possedeva prima del matrimonio – Riguardo invece all'eventuale perdita della nazionalità estera, vedi "Indicazioni generali" (pagina 10)</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1987</p> <p>La donna di stato non coniugata riprende il cognome portato prima del matrimonio – Perdita del cognome precedente</p> <p>01.01.1988 – 31.12.1988</p> <p>Ciascun/a coniuge di stato non coniugato/a mantiene il cognome assunto con il matrimonio</p> <p>Il/la coniuge di stato non coniugato/a che ha cambiato il cognome con il matrimonio può riprendere entro sei mesi quello portato prima del matrimonio o il proprio cognome da celibe/nubile – Perdita del cognome precedente</p>
<p>01.01.1988 – 31.12.1988 (diritto transitorio)</p> <p><i>La donna sposata secondo il diritto previgente può riprendere la sua attinenza da nubile o quella acquisita per naturalizzazione, in quanto divorziata o vedova, se non ha acquistato la nazionalità estera del marito di stato non coniugato e, di conseguenza, non ha perso la nazionalità svizzera</i></p>	<p>01.01.1988 – 31.12.1988 (diritto transitorio)</p> <p><i>La donna sposata secondo il diritto previgente può anteporre al cognome coniugale quello portato prima del matrimonio o il proprio cognome da nubile</i></p>

01.01.1989 – 31.12.1999

Ciascun/a coniuge di stato non coniugato/a mantiene il cognome assunto con il matrimonio

Il/la coniuge di stato non coniugato/a che ha cambiato il cognome con il matrimonio può riprendere entro sei mesi quello portato prima del matrimonio o il proprio cognome da celibe/nubile – **Perdita del cognome precedente**

Il/la coniuge di stato non coniugato/a straniero/a che ha cambiato cognome con il matrimonio può domandare che il suo cognome sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP) – **Perdita del cognome precedente**

Abrogato il 31.12.1999 (nuovo diritto matrimoniale dal 01.01.2000)

Dal 01.01.2000 vedi Scioglimento del matrimonio per decisione giudiziale – Annullamento

(più nessuna distinzione fra buona e malafede)

**Scioglimento del matrimonio mediante decisione giudiziale – Annullamento
Svizzero e straniera**

Attinenza	Cognome
<p>01.01.2000 – ad oggi</p> <p>La donna di stato non coniugata conserva l'attinenza acquisita per matrimonio celebrato fino al 31.12.1991; dal 01.01.1992 la propria nazionalità estera – Il registro delle famiglie non indica se la donna, fino al 31.12.1991, ha conservato o perso la sua nazionalità estera con il matrimonio</p>	<p>01.01.2000 – 31.12.2012</p> <p>Ciascun/a coniuge di stato non coniugato/a mantiene il cognome assunto con il matrimonio</p> <p>Il/la coniuge di stato non coniugato/a che ha cambiato il cognome con il matrimonio può riprendere nel termine di un anno quello portato prima del matrimonio o il proprio cognome da celibe/nubile – Perdita del cognome precedente</p> <p>Il/la coniuge di stato non coniugato/a straniero/a che ha cambiato cognome con il matrimonio può domandare che il suo cognome sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP) – Perdita del cognome precedente</p> <p>01.01.2013 – ad oggi</p> <p>Ciascun/a coniuge di stato non coniugato/a mantiene il proprio cognome o quello assunto con il matrimonio</p> <p>Il/la coniuge di stato non coniugato/a che ha cambiato il cognome con il matrimonio può riprendere in qualsiasi momento il proprio cognome da celibe/nubile, anche se il matrimonio è stato sciolto in base al diritto previgente – Perdita del cognome precedente</p>

Il/la coniuge di stato non coniugato/a straniero/a che ha cambiato cognome con il matrimonio, in applicazione del diritto svizzero, può in ogni momento dichiarare conformemente al diritto svizzero di voler riprendere il proprio cognome da celibe/nubile, anche se il matrimonio è stato sciolto in base al diritto anteriore. Egli/essa può parimenti chiedere che il suo cognome sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP) –
Perdita del cognome precedente

Scioglimento del matrimonio mediante decisione giudiziale – Annullamento

Straniero e svizzera

Attinenza	Cognome
<p>01.01.2000 – ad oggi</p> <p>La donna di stato non coniugata mantiene la nazionalità estera del marito acquisita con il matrimonio (o, se del caso, la propria attinenza) – Riguardo invece all'eventuale perdita della nazionalità estera, vedi "Indicazioni generali" (pagina 10)</p>	<p>01.01.2000 – 31.12.2012</p> <p>Ciascun/a coniuge di stato non coniugato/a mantiene il cognome assunto con il matrimonio</p> <p>Il/la coniuge di stato non coniugato/a che ha cambiato il cognome con il matrimonio può riprendere nel termine di un anno quello portato prima del matrimonio o il proprio cognome da celibe/nubile – Perdita del cognome precedente</p> <p>Il/la coniuge di stato non coniugato/a straniero/a che ha cambiato cognome con il matrimonio può domandare che il suo cognome sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP) – Perdita del cognome precedente</p> <p>01.01.2013 – ad oggi</p> <p>Ciascun/a coniuge di stato non coniugato/a mantiene il proprio cognome o quello assunto con il matrimonio</p> <p>Il/la coniuge di stato non coniugato/a che ha cambiato il cognome con il matrimonio può riprendere in qualsiasi momento il proprio cognome da celibe/nubile, anche se il matrimonio è stato sciolto in base al diritto previgente – Perdita del cognome precedente</p>

Il/la coniuge di stato non coniugato/a straniero/a che ha cambiato cognome con il matrimonio, in applicazione del diritto svizzero, può dichiarare in ogni momento conformemente al diritto svizzero di voler riprendere il proprio cognome da celibe/nubile, anche se il matrimonio è stato sciolto in base al diritto anteriore. Egli/essa può parimenti chiedere che il suo cognome sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP) –
Perdita del cognome precedente

Filiazione – Con la nascita – Genitori uniti in matrimonio

Padre svizzero, madre straniera

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.12.1999</p> <p>Il figlio acquista l'attinenza del padre (Il figlio nato entro 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio per divorzio, morte, dichiarazione di scomparsa o annullamento è considerato legittimo)</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio assume il cognome del padre (Il figlio nato entro 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio per divorzio, morte, dichiarazione di scomparsa o annullamento è considerato legittimo)</p> <p>01.01.1978 – 31.12.1988</p> <p>Il figlio assume il cognome coniugale dei genitori (Il figlio nato entro 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio per divorzio, morte, dichiarazione di scomparsa o annullamento è considerato legittimo)</p> <p>01.01.1989 – 31.12.1999</p> <p>Il figlio assume il cognome coniugale dei genitori Genitori senza un cognome coniugale: il figlio assume il cognome del padre o quello della madre, a dipendenza della loro scelta (Il figlio nato entro 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio per divorzio, morte, dichiarazione di scomparsa o annullamento è considerato legittimo)</p>

01.01.2000 – ad oggi

Il figlio acquista l'attinenza del padre
(Il figlio nato entro 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio per morte o dichiarazione di scomparsa è considerato legittimo)

01.01.2000 – 31.12.2012

Il figlio assume il cognome coniugale dei genitori

Genitori senza un cognome coniugale: il figlio assume il cognome del padre o quello della madre, a dipendenza della loro scelta

(Il figlio nato entro 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio per morte o dichiarazione di scomparsa è considerato legittimo)

01.01.2013 – ad oggi

Genitori senza un cognome coniugale: il figlio assume il cognome da celibe/nubile che i genitori hanno stabilito al momento del loro matrimonio o in occasione della sua nascita

Genitori senza un cognome coniugale: i genitori, entro un anno dalla nascita del primo figlio, possono chiedere congiuntamente che egli assuma il cognome da celibe/nubile dell'altro genitore, a condizione che essi, al momento del matrimonio, abbiano già determinato quale dei loro cognomi da celibe/nubile avrebbe dovuto assumere il figlio – **Perdita del cognome precedente** (Questa possibilità non esiste per contro se i genitori non hanno determinato al momento del matrimonio, ma solo in occasione della nascita del primo figlio, quale di questi loro due cognomi egli deve portare)

Genitori con un cognome coniugale: il figlio assume questo cognome

(Il figlio nato entro 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio per morte o dichiarazione di scomparsa è considerato legittimo)

01.01.2013 – 31.12.2013 (diritto transitorio)

*Il figlio minore può assumere il cognome da celibe/nubile del genitore sposatosi sotto il diritto previgente, il/la quale ha cambiato cognome con il matrimonio ma ha ripreso quello portato da celibe/nubile. Se il figlio ha già compiuto il 12. anno di età è indispensabile il suo accordo – **Perdita del cognome precedente***

Filiazione – Con la nascita – Genitori uniti in matrimonio**Padre straniero, madre svizzera**

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.12.1952</p> <p>Il figlio acquista la nazionalità estera del padre</p> <p>Il figlio acquisisce l'attinenza della madre se il padre è apolide o se il figlio non può acquistare la nazionalità estera del padre</p> <p>(Il figlio nato entro 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio per divorzio, morte, dichiarazione di scomparsa o annullamento è considerato legittimo)</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio assume il cognome del padre</p> <p>(Il figlio nato entro 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio per divorzio, morte, dichiarazione di scomparsa o annullamento è considerato legittimo)</p>
<p>01.01.1953 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio acquista la nazionalità estera del padre</p> <p>Il figlio acquisisce l'attinenza della madre se non può assumere un'altra nazionalità</p> <p>(Il figlio minorenni perde la nazionalità svizzera se prima della maggiore età possiede la nazionalità estera del padre)</p> <p>(Il figlio minorenni perde l'attinenza della madre e acquista quella del padre se quest'ultimo diventa cittadino svizzero prima della maggiore età del figlio)</p> <p>(Il figlio nato entro 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio per divorzio, morte, dichiarazione di scomparsa o annullamento è considerato legittimo)</p>	
<p>01.01.1978 – 30.06.1985</p>	<p>01.01.1978 – 31.12.1988</p>

Il figlio acquista l'attinenza della madre

- Se la madre è cittadina svizzera per filiazione e i genitori, al momento della sua nascita, sono domiciliati in Svizzera
- Se il figlio non può assumere un'altra nazionalità al momento della sua nascita (il figlio minore che prima della maggiore età acquista la nazionalità estera del padre perde la cittadinanza svizzera)

(Il figlio minore perde l'attinenza della madre e acquista quella del padre se quest'ultimo diventa cittadino svizzero prima della maggiore età del figlio)

(Il figlio nato entro 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio per divorzio, morte, dichiarazione di scomparsa o annullamento è considerato legittimo)

**01.01.1978 – 31.12.1978 (diritto transitorio)
ed estensione del termine utile 01.05.1980 –
30.04.1981**

Il figlio nato fra il 01.01.1956 e il 31.12.1977 può richiedere il riconoscimento della cittadinanza svizzera se i genitori erano domiciliati in Svizzera al momento della sua nascita e la madre non ha acquistato la cittadinanza svizzera a seguito di un precedente matrimonio – Riguardo invece all'eventuale perdita della nazionalità estera, vedi "Indicazioni generali" (pagina 10)

Il figlio assume il cognome coniugale dei genitori

(Il figlio nato entro 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio per divorzio, morte, dichiarazione di scomparsa o annullamento è considerato legittimo)

01.07.1985 – 31.12.1999

Il figlio acquista l'attinenza della madre

- Se la madre è cittadina svizzera per filiazione
- Se la madre ha acquisito la cittadinanza svizzera in seguito ad un precedente matrimonio con un cittadino svizzero e il figlio non può acquistare un'altra nazionalità per nascita o diviene apolide prima della maggiore età

(Il figlio minore perde l'attinenza della madre e acquista quella del padre se quest'ultimo diventa cittadino svizzero prima della maggiore età del figlio)

(Il figlio nato entro 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio per divorzio, morte, dichiarazione di scomparsa o annullamento è considerato legittimo)

01.07.1985 – 30.06.1988 (diritto transitorio)

Il figlio nato fra il 01.01.1953 e il 30.06.1985 può richiedere il riconoscimento della cittadinanza se la madre non ha acquistato la cittadinanza svizzera a seguito di un precedente matrimonio – Riguardo invece all'eventuale perdita della nazionalità estera, vedi "Indicazioni generali" (pagina 10)

01.01.1989 – 31.12.1999

Il figlio assume il cognome coniugale dei genitori

Genitori senza un cognome coniugale: il figlio assume il cognome del padre o quello della madre, a dipendenza della loro scelta

(Il figlio nato entro 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio per divorzio, morte, dichiarazione di scomparsa o annullamento è considerato legittimo)

01.01.2000 – 31.12.2005

Il figlio acquista l'attinenza della madre

- Se la madre è cittadina svizzera per filiazione
- Se la madre ha acquisito la cittadinanza svizzera in seguito ad un precedente matrimonio con un cittadino svizzero e il figlio non può acquistare un'altra nazionalità per nascita o diviene apolide prima della maggiore età

(Il figlio minore perde l'attinenza della madre e acquista quella del padre se quest'ultimo diventa cittadino svizzero prima della maggiore età del figlio)

(Il figlio nato entro 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio per morte o dichiarazione di scomparsa è considerato legittimo)

01.01.2006 – ad oggi

Il figlio acquista l'attinenza della madre

(Il figlio nato entro 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio per morte o dichiarazione di scomparsa è considerato legittimo)

01.01.2000 – 31.12.2012

Il figlio assume il cognome coniugale dei genitori

Genitori senza un cognome coniugale: il figlio assume il cognome del padre o quello della madre, a dipendenza della loro scelta

(Il figlio nato entro 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio per morte o dichiarazione di scomparsa è considerato legittimo)

01.01.2013 – ad oggi

Genitori senza cognome coniugale: il figlio assume il cognome da celibe/nubile di uno dei due genitori, da essi stessi scelto al momento del loro matrimonio o in occasione della sua nascita

Genitori senza un cognome coniugale: i genitori, entro un anno dalla nascita del primo figlio, possono chiedere congiuntamente che egli assuma il cognome da celibe/nubile dell'altro genitore, a condizione che essi, al momento del matrimonio, abbiano già determinato quale dei loro cognomi da celibe/nubile avrebbe dovuto assumere il figlio – **Perdita del cognome precedente** (Questa possibilità non esiste per contro se i genitori non hanno determinato al momento del matrimonio, ma solo in occasione della nascita del primo figlio, quale dei loro due cognomi egli deve portare)

Genitori con un cognome coniugale: il figlio assume questo cognome

(Il figlio nato entro 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio per morte o dichiarazione di scomparsa è considerato legittimo)

01.01.2013 – 31.12.2013 (diritto transitorio)

*Il figlio minore può assumere il cognome da celibe/nubile del genitore sposatosi sotto il diritto previgente, il/la quale ha cambiato cognome con il matrimonio ma ha ripreso quello portato da celibe/nubile. Se il figlio ha già compiuto il 12. anno di età è indispensabile il suo accordo – **Perdita del cognome precedente***

**Filiazione – Dopo la nascita – Genitori non uniti in matrimonio – Legittimazione
Padre svizzero, madre straniera, figlio/a straniero/a**

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio minorenni e quello maggiorenne acquistano l'attinenza del padre – Riguardo invece all'eventuale perdita della nazionalità estera, vedi "Indicazioni generali" (pagina 10)</p>	<p>01.01.1912 – 31.03.1973</p> <p>Il figlio minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome del padre – Perdita del cognome precedente</p> <p>Il figlio adottivo minorenni e quello adottivo maggiorenne, adottati in base al diritto previgente, conservano il cognome dei genitori adottivi, rispettivamente della persona singola che li ha adottati</p> <p>01.04.1973 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome del padre – Perdita del cognome precedente</p>
<p>Abrogato il 31.12.1977 (nuovo Diritto di filiazione dal 01.01.1978)</p> <p>Dal 01.01.1978 vedi Riconoscimento</p>	

**Filiazione – Dopo la nascita – Genitori non uniti in matrimonio – Legittimazione
Padre straniero, madre svizzera, figlio/a svizzero/a**

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.12.1952</p> <p>Il figlio minore e quello maggiore acquistano la nazionalità estera del padre – Perdita della cittadinanza svizzera</p> <p>Il figlio minore e quello maggiore mantengono l'attinenza della madre se il padre è apolide, se il figlio non può assumere la nazionalità estera del padre o se non la possiede già</p> <p>01.01.1953 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio minore acquista la nazionalità estera del padre – Perdita della cittadinanza svizzera</p> <p>Il figlio minore mantiene l'attinenza della madre se il padre è apolide, se il figlio non può assumere la nazionalità estera del padre o se non la possiede già</p> <p>Il figlio maggiore conserva l'attinenza della madre</p>	<p>01.01.1912 – 31.03.1973</p> <p>Il figlio minore e quello maggiore assumono il cognome del padre – Perdita del cognome precedente</p> <p>Il figlio adottivo minore e quello adottivo maggiore, adottati in base al diritto prevalente, conservano il cognome dei genitori adottivi, rispettivamente della persona singola che li ha adottati</p> <p>01.04.1973 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio minore e quello maggiore assumono il cognome del padre – Perdita del cognome precedente</p>
<p align="center">Abrogato il 31.12.1977 (nuovo Diritto di filiazione dal 01.01.1978)</p> <p align="center">Dal 01.01.1978 vedi Riconoscimento</p>	

Filiazione – Dopo la nascita – Genitori non uniti in matrimonio – Genitori fidanzati (figlio/a di fidanzati)

Decisione giudiziale di legittimità

Padre svizzero, madre straniera, figlio/a straniero/a

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio minore e quello maggiore acquistano l'attinenza del padre – Riguardo invece all'eventuale perdita della nazionalità estera, vedi "Indicazioni generali" (pagina 10)</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio minore e quello maggiore assumono il cognome del padre – Perdita del cognome precedente</p>
<p>Abrogato senza sostituzione il 31.12.1977 (nuovo Diritto di Filiazione dal 01.01.1978)</p>	

Filiazione – Dopo la nascita – Genitori non uniti in matrimonio – Genitori fidanzati (figlio/a di fidanzati)

Decisione giudiziale di legittimità

Padre straniero, madre svizzera, figlio/a svizzero/a

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.12.1952</p> <p>Il figlio minorenni e quello maggiorenne acquistano la nazionalità estera del padre – Perdita della cittadinanza svizzera</p> <p>Il figlio minorenni e quello maggiorenne mantengono l'attinenza della madre se il padre è apolide, se il figlio non può assumere la nazionalità estera del padre o se non la possiede già</p> <p>01.01.1953 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio minorenni acquista la nazionalità estera del padre – Perdita della cittadinanza svizzera</p> <p>Il figlio minorenni mantiene l'attinenza della madre se il padre è apolide, se il figlio non può assumere la nazionalità estera del padre o se non la possiede già</p> <p>Il figlio maggiorenne conserva l'attinenza della madre</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome del padre – Perdita del cognome precedente</p>
<p>Abrogato senza sostituzione il 31.12.1977 (nuovo Diritto di Filiazione dal 01.01.1978)</p>	

Filiazione – Dopo la nascita – Genitori non uniti in matrimonio

Riconoscimento

Padre svizzero, madre straniera, figlio/a straniero/a

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.12.1952</p> <p>Il figlio minore e quello maggiore acquistano l'attinenza del padre – Riguardo invece all'eventuale perdita della nazionalità estera, vedi "Indicazioni generali" (pagina 10)</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio minore e quello maggiore assumono il cognome del padre – Perdita del cognome precedente</p>
<p>01.01.1953 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio minore acquista l'attinenza del padre – Riguardo invece all'eventuale perdita della nazionalità estera, vedi "Indicazioni generali" (pagina 10)</p> <p>Il figlio maggiore conserva la nazionalità estera della madre</p>	
<p>01.01.1978 – 31.12.1991</p> <p>Il figlio minore e quello maggiore mantengono la nazionalità estera della madre</p> <p>Il figlio minore acquista l'attinenza del padre, a seguito di un cambiamento del cognome e se è allevato sotto la sua autorità parentale (art. 271/3 CC) – Riguardo invece all'eventuale perdita della nazionalità estera, vedi "Indicazioni generali" (pagina 10)</p> <p>(Il figlio minore acquisisce l'attinenza del padre in seguito al successivo matrimonio dei suoi genitori)</p>	<p>01.01.1978 – 31.12.1988</p> <p>Il figlio minore e quello maggiore mantengono il cognome della madre</p> <p>Il figlio minore assume il cognome del padre, a seguito di un cambiamento del cognome e se è allevato sotto la sua autorità parentale (art. 271/3 CC) – Perdita del cognome precedente</p>

01.01.1992 – 31.12.2005

Il figlio minore e quello maggiore mantengono la nazionalità estera della madre

(Il figlio minore acquisisce l'attinenza del padre in seguito al successivo matrimonio dei suoi genitori)

01.01.1989 – 30.06.1994

Il figlio minore e quello maggiore mantengono il cognome della madre

Il figlio minore assume il cognome del padre, a seguito di un cambiamento del cognome e se è allevato sotto la sua autorità parentale (art. 271/3 CC) – **Perdita del cognome precedente**

La madre può chiedere che il cognome del figlio sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP) – **Perdita del cognome precedente**

01.07.1994 – 31.12.2005

Il figlio minore e quello maggiore mantengono il cognome della madre

Il figlio minore assume il cognome del padre, a seguito di un cambiamento del cognome e se è allevato sotto la sua autorità parentale (art. 271/3 CC); se il genitore porta un doppio cognome, il figlio ne assume solo la prima parte – **Perdita del cognome precedente**

La madre può chiedere che il cognome del figlio sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP) – **Perdita del cognome precedente**

01.01.2006 – ad oggi

Il figlio minorenni nato a partire dal 01.01.2006 acquista l'attinenza del padre – Riguardo invece all'eventuale perdita della nazionalità estera, vedi "Indicazioni generali" (pagina 10)

Il figlio minorenni nato entro il 31.12.2005 e quello maggiorenne mantengono la nazionalità estera della madre

01.01.2006 – 31.12.2012

Il figlio minorenni e quello maggiorenne mantengono il cognome della madre

La madre può chiedere che il cognome del figlio nato entro il 31.12.2005 sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP) – **Perdita del cognome precedente**

01.01.2013 – ad oggi

Il figlio minorenni e quello maggiorenne mantengono il cognome della madre

Il figlio minorenni assume il cognome da celibe del padre se l'autorità di protezione dei minori ha attribuito ad entrambi i genitori l'autorità parentale e i medesimi, entro un anno dall'attribuzione, ne dichiarano l'intenzione. (Se il figlio ha già compiuto il 12. anno di età è indispensabile anche il suo consenso) – **Perdita del cognome precedente**

Il figlio minorenni può inoltre assumere il cognome da celibe del padre se l'autorità di protezione dei minori conferisce unicamente a quest'ultimo l'autorità parentale sul minore ed egli, sempre entro un anno dall'attribuzione, fa la medesima dichiarazione. (Se il figlio ha già compiuto il 12. anno di età è indispensabile anche il suo consenso) – **Perdita del cognome precedente**

La madre può chiedere che il cognome del figlio nato entro il 31.12.2005 sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP) – **Perdita del cognome precedente**

01.01.2013 – 31.12.2013 (diritto transitorio)

Il figlio minorenni può assumere il cognome da celibe del padre se, sotto il diritto previgente, l'autorità tutoria ha attribuito ad entrambi i genitori l'autorità parentale e i medesimi ne

dichiarano l'intenzione. (Se il figlio ha già compiuto il 12. anno di età è indispensabile anche il suo consenso) – *Perdita del cognome precedente*

*Il figlio minorenni può pure assumere il cognome da celibe del padre se, sotto il diritto previgente, l'autorità tutoria ha attribuito a lui solo l'autorità parentale ed egli ne dichiara l'intenzione. (Se il figlio ha già compiuto il 12. anno di età è indispensabile anche il suo consenso) – *Perdita del cognome precedente**

Filiazione – Dopo la nascita – Genitori non uniti in matrimonio

Riconoscimento

Padre straniero, madre svizzera, figlio/a svizzero/a

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.12.1952</p> <p>Il figlio minorenni e quello maggiorenne acquistano la nazionalità estera del padre – Perdita della cittadinanza svizzera</p> <p>Il figlio minorenni e quello maggiorenne mantengono l'attinenza della madre se il padre è apolide o se il figlio non assume la nazionalità estera del padre</p> <p>01.01.1953 – ad oggi</p> <p>Il figlio minorenni e quello maggiorenne mantengono l'attinenza della madre</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome del padre – Perdita del cognome precedente</p> <p>01.01.1978 – 31.12.2012</p> <p>Il figlio minorenni e quello maggiorenne mantengono il cognome della madre</p> <p>Il figlio minorenni assume il cognome del padre, a seguito di un cambiamento del cognome e se è allevato sotto la sua autorità parentale (art. 271/3 CC) – Perdita del cognome precedente</p> <p>01.01.2013 – ad oggi</p> <p>Il figlio minorenni e quello maggiorenne mantengono il cognome della madre</p>

Il figlio minorenni assume il cognome da celibe del padre se l'autorità di protezione dei minori ha attribuito ad entrambi i genitori l'autorità parentale e i medesimi, entro un anno dall'attribuzione, ne dichiarano l'intenzione. (Se il figlio ha già compiuto il 12. anno di età è indispensabile anche il suo consenso) – **Perdita del cognome precedente**

Il figlio minorenni può inoltre assumere il cognome da celibe del padre se l'autorità di protezione dei minori conferisce unicamente a quest'ultimo l'autorità parentale sul minore ed egli, sempre entro un anno dall'attribuzione, fa la medesima dichiarazione. (Se il figlio ha già compiuto il 12. anno di età è indispensabile anche il suo consenso) – **Perdita del cognome precedente**

01.01.2013 – 31.12.2013 (diritto transitorio)

*Il figlio minorenni può assumere il cognome da celibe del padre se l'autorità parentale, sotto il diritto previgente, è stata attribuita ad entrambi i genitori e i medesimi ne dichiarano l'intenzione. (Se il figlio ha già compiuto il 12. anno di età è indispensabile anche il suo consenso) – **Perdita del cognome precedente***

*Il figlio minorenni può inoltre assumere il cognome da celibe del padre se l'autorità parentale, sotto il diritto previgente, è stata attribuita unicamente a quest'ultimo ed egli fa la medesima dichiarazione. (Se il figlio ha già compiuto il 12. anno di età è indispensabile anche il suo consenso) – **Perdita del cognome precedente***

Filiazione – Dopo la nascita – Genitori non uniti in matrimonio – Il padre ha promesso alla madre di sposarla o la coabitazione è risultata essere un atto criminale

Decisione giudiziale di paternità con effetti di stato civile

Padre svizzero, madre straniera, figlio/a straniero/a

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio minore e quello maggiore acquistano l'attinenza del padre – Riguardo invece all'eventuale perdita della nazionalità estera, vedi "Indicazioni generali" (pagina 10)</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio minore e quello maggiore assumono il cognome del padre – Perdita del cognome precedente</p>

Abrogato il 31.12.1977 (nuovo Diritto di filiazione dal 01.01.1978)

A partire dal 01.01.1978 vedi "Decisione giudiziale di accertamento della paternità"

Filiazione – Dopo la nascita – Genitori non uniti in matrimonio – Il padre ha promesso alla madre di sposarla o la coabitazione è risultata essere un atto criminale

Decisione giudiziale di paternità con effetti di stato civile

Padre straniero, madre svizzera, figlio/a svizzero/a

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.12.1952</p> <p>Il figlio minore e quello maggiore acquistano la nazionalità estera del padre – Perdita della cittadinanza svizzera</p> <p>Il figlio minore e quello maggiore mantengono l'attinenza della madre se il padre è apolide o se il figlio non assume la nazionalità estera del padre</p> <p>01.01.1953 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio minore e quello maggiore mantengono l'attinenza della madre</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio minore e quello maggiore assumono il cognome del padre – Perdita del cognome precedente</p>

Abrogato il 31.12.1977 (nuovo Diritto di filiazione dal 01.01.1978)

A partire dal 01.01.1978 vedi “Decisione giudiziale di accertamento della paternità”

Filiazione – Dopo la nascita – Genitori non uniti in matrimonio

Decisione giudiziale di accertamento della paternità (senza filiazione paterna, ma soltanto agli effetti alimentari)

Padre svizzero e madre straniera, padre straniero e madre svizzera

(Il tribunale può essere chiamato in causa nel caso in cui una transazione extragiudiziale in materia di versamento degli alimenti al figlio fallisce, siccome la paternità è stata contestata)

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.12.1977</p> <p>Nessun influsso sull'attinenza</p> <p>(Solo prestazione alimentare, nessuna iscrizione di convenzione o di decisione giudiziale di riconoscimento o di accertamento giudiziale della paternità nel registro dello stato civile)</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1977</p> <p>Nessun influsso sul cognome</p> <p>(Solo prestazione alimentare, nessuna iscrizione di convenzione o di decisione giudiziale di riconoscimento o di accertamento giudiziale della paternità nel registro dello stato civile)</p>
<p>Abrogato senza sostituzione il 31.12.1977 (nuovo diritto di filiazione dal 01.01.1978)</p>	

(Il figlio minorenni acquisisce l'attinenza del padre in seguito al successivo matrimonio dei suoi genitori)

01.01.2006 – ad oggi

Il figlio minorenni, nato dal 01.01.2006, acquista l'attinenza del padre – Riguardo invece all'eventuale perdita della nazionalità estera, vedi "Indicazioni generali" (pagina 10)

Il figlio minorenni, nato fino al 31.12.2005, e quello maggiorenne mantengono la nazionalità estera della madre

01.07.1994 – 31.12.2005

Il figlio minorenni e quello maggiorenne conservano il cognome della madre

Il figlio minorenni assume il cognome del padre, a seguito di un cambiamento del cognome e se è allevato sotto la sua autorità parentale (art. 271/3 CC); se egli porta un doppio cognome il figlio ne assume solo la prima parte – **Perdita del cognome precedente**

La madre può chiedere che il cognome del figlio sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP) – **Perdita del cognome precedente**

01.01.2006 – 31.12.2012

Il figlio minorenni e quello maggiorenne conservano il cognome della madre

La madre può chiedere che il cognome del figlio nato fino al 31.12.2005 sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP) – **Perdita del cognome precedente**

01.01.2013 – ad oggi

Il figlio minorenni e quello maggiorenne conservano il cognome della madre

Il figlio minorenni assume il cognome da celibe del padre se l'autorità di protezione dei minori ha attribuito ad entrambi i genitori l'autorità parentale e i medesimi, entro un anno dall'attribuzione, ne dichiarano l'intenzione. (Se il figlio ha già compiuto il 12. anno di età è indispensabile anche il suo consenso) – **Perdita del cognome precedente**

Il figlio minorenni può inoltre assumere il cognome da celibe del padre se l'autorità di protezione dei minori conferisce unicamente a quest'ultimo l'autorità parentale ed egli, sempre entro un anno dall'attribuzione, fa la medesima dichiarazione. (Se il figlio ha già compiuto il 12. anno di età è indispensabile anche il suo consenso) – **Perdita del cognome precedente**

La madre può chiedere che il cognome del figlio nato fino al 31.12.2005 sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP) – **Perdita del cognome precedente**

01.01.2013 – 31.12.2013 (diritto transitorio)

*Il figlio minorenni può assumere il cognome da celibe del padre se l'autorità parentale è stata attribuita, secondo il diritto previgente, ad entrambi i genitori e i medesimi ne dichiarano l'intenzione. (Se il figlio ha già compiuto il 12. anno di età è indispensabile anche il suo consenso) – **Perdita del cognome precedente***

*Il figlio minorenni può inoltre assumere il cognome da celibe del padre se l'autorità parentale è stata attribuita, secondo il diritto previgente, a lui solo ed egli fa la medesima dichiarazione. (Se il figlio ha già compiuto il 12. anno di età è indispensabile anche il suo consenso) – **Perdita del cognome precedente***

Filiazione – Dopo la nascita – Genitori non uniti in matrimonio

Decisione giudiziale di accertamento della paternità

Padre straniero, madre svizzera, figlio/a svizzero/a

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1978 – ad oggi</p> <p>Il figlio minorenni e quello maggiorenne mantengono l'attinenza della madre</p>	<p>01.01.1978 – 31.12.2012</p> <p>Il figlio minorenni e quello maggiorenne mantengono il cognome della madre</p> <p>Il figlio minorenni assume il cognome del padre, a seguito di un cambiamento del cognome e se è allevato sotto la sua autorità parentale (art. 271/3 CC) – Perdita del cognome precedente</p> <p>01.01.2013 – ad oggi</p> <p>Il figlio minorenni e quello maggiorenne mantengono il cognome della madre</p> <p>Il figlio minorenni assume il cognome da celibe del padre se l'autorità di protezione dei minori ha attribuito ad entrambi i genitori l'autorità parentale e i medesimi, entro un anno dall'attribuzione, ne dichiarano l'intenzione. (Se il figlio ha già compiuto il 12. anno di età è indispensabile anche il suo consenso) – Perdita del cognome precedente</p> <p>Il figlio minorenni può inoltre assumere il cognome da celibe del padre se l'autorità di protezione dei minori conferisce unicamente a quest'ultimo l'autorità parentale ed egli, sempre entro un anno dall'attribuzione, fa la medesima dichiarazione. (Se il figlio ha già compiuto il 12. anno di età è indispensabile anche il suo consenso) – Perdita del cognome precedente</p>

01.01.2013 – 31.12.2013 (diritto transitorio)

*Il figlio minorene può assumere il cognome da celibe del padre se l'autorità parentale è stata attribuita, secondo il diritto previgente, ad entrambi i genitori e i medesimi ne dichiarano l'intenzione. (Se il figlio ha già compiuto il 12. anno di età è indispensabile anche il suo consenso) – **Perdita del cognome precedente***

*Il figlio minorene può inoltre assumere il cognome da celibe del padre se l'autorità parentale è stata attribuita, secondo il diritto previgente, a lui solo ed egli ne dichiara l'intenzione. (Se il figlio ha già compiuto il 12. anno di età è indispensabile anche il suo consenso) – **Perdita del cognome precedente***

Filiazione – Dopo la nascita – Genitori non uniti in matrimonio

Decisione giudiziale di disconoscimento della paternità

Padre svizzero, madre straniera, figlio/a straniero/a

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – ad oggi</p> <p>Il figlio minore e quello maggiore acquistano la nazionalità estera posseduta dalla madre al momento della loro nascita – Perdita della cittadinanza svizzera</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio minore e quello maggiore assumono il cognome che la madre portava prima del primo matrimonio (da nubile) – Perdita del cognome precedente</p> <p>01.01.1978 – 31.12.2012</p> <p>Il figlio minore e quello maggiore assumono il cognome che la madre possiede al momento della loro nascita – Perdita del cognome precedente</p> <p>01.01.2013 – ad oggi</p> <p>Il figlio minore e quello maggiore assumono il cognome da nubile della madre – Perdita del cognome precedente</p>

Filiazione – Dopo la nascita – Genitori non uniti in matrimonio

Decisione giudiziale di disconoscimento della paternità

Padre straniero, madre svizzera, figlio/a svizzero/a

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – ad oggi</p> <p>Il figlio minore e quello maggiore acquistano l'attinenza posseduta dalla madre al momento della loro nascita – Riguardo invece all'eventuale perdita della nazionalità estera, vedi "Indicazioni generali" (pagina 10)</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio minore e quello maggiore assumono il cognome che la madre portava prima del primo matrimonio (da nubile) – Perdita del cognome precedente</p> <p>01.01.1978 – 31.12.1987</p> <p>Il figlio minore e quello maggiore assumono il cognome che la madre possiede al momento della loro nascita – Perdita del cognome precedente</p> <p>01.01.1988 – 31.12.2012</p> <p>Il figlio minore e quello maggiore assumono il cognome che la madre possiede al momento della loro nascita; se essa porta un doppio cognome i figli ne assumono solo la prima parte – Perdita del cognome precedente</p> <p>01.01.2013 – ad oggi</p> <p>Il figlio minore e quello maggiore assumono il cognome da nubile della madre – Perdita del cognome precedente</p>

Adozione – Genitori adottivi uniti in matrimonio

Padre adottivo svizzero, madre adottiva svizzera, figlio/a adottivo/a straniero/a

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.03.1973</p> <p>Il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne conservano la nazionalità estera dei genitori biologici o, se del caso, quella della madre biologica</p> <p>01.04.1973 – 31.12.2012</p> <p>Il figlio adottivo minorenni acquista l'attinenza del padre adottivo – Riguardo invece all'eventuale perdita della nazionalità estera, vedi "Indicazioni generali" (pagina 10)</p> <p>Il figlio adottivo maggiorenne conserva la nazionalità estera dei genitori biologici o, se del caso, quella della madre biologica</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome del padre adottivo – Perdita del cognome precedente</p>
<p>01.04.1973 – 31.03.1978 (diritto transitorio)</p> <p><i>Con la soggezione della propria vecchia adozione al nuovo diritto l'adottato minorenni acquista l'attinenza dei genitori adottivi – Riguardo invece all'eventuale perdita della nazionalità estera, vedi "Indicazioni generali" (pagina 10)</i></p> <p><i>Con la soggezione della sua vecchia adozione al nuovo diritto l'adottato maggiorenne o interdetti acquista l'attinenza dei genitori adottivi, se il diritto previgente non ne ha permesso l'adozione durante la sua minore età, ma le condizioni del nuovo diritto fossero state già allora adempiute – Riguardo invece all'eventuale perdita della nazionalità estera, vedi "Indicazioni generali" (pagina 10)</i></p>	

<p>01.01.2013 – ad oggi</p> <p>Il figlio adottivo minorenni acquista l'attinenza del genitore adottivo di cui porta il cognome – Riguardo invece all'eventuale perdita della nazionalità estera, vedi "Indicazioni generali" (pagina 10)</p> <p>Il figlio adottivo maggiorenne mantiene la nazionalità estera dei genitori biologici o, se del caso, quella della madre biologica</p>	<p>01.01.1978 – 31.12.2012</p> <p>Il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome coniugale dei genitori adottivi – Perdita del cognome precedente</p> <p>01.01.2013 – ad oggi</p> <p>Genitori adottivi che non hanno un cognome coniugale: il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome da celibe del padre adottivo o quello da nubile della madre adottiva, che essi hanno stabilito al momento del loro matrimonio o nell'ambito dell'adozione – Perdita del cognome precedente</p> <p>Genitori adottivi che hanno un cognome coniugale: il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne assumono questo cognome – Perdita del cognome precedente</p>
	<p>01.01.2013 – 31.12.2013 (diritto transitorio)</p> <p><i>Il figlio adottivo minorenni può assumere il cognome da celibe/nubile del genitore adottivo sposatosi in base al diritto previgente, che ha cambiato il cognome al momento del matrimonio e ha ripreso il cognome da celibe/nubile. (Se il figlio ha già compiuto il 12. anno di età è indispensabile anche il suo consenso) – Perdita del cognome precedente</i></p>

Adozione – Genitori adottivi uniti in matrimonio

Padre adottivo svizzero, madre adottiva straniera, figlio/a adottivo/a svizzero/a

Attinenza	Cognome
<p><i>La moglie straniera acquista l'attinenza del marito se il matrimonio è avvenuto entro il 31.12.1991</i></p> <p>01.01.1992 – ad oggi</p> <p>Il figlio adottivo minorenni acquista l'attinenza del padre adottivo – Perdita dell'attinenza precedente</p> <p>Il figlio adottivo maggiorenne mantiene l'attinenza dei genitori biologici o, se del caso, quella della madre biologica</p>	<p>01.01.1992 – 31.12.2012</p> <p>Il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome coniugale dei genitori adottivi – Perdita del cognome precedente</p> <p>Genitori adottivi che non hanno un cognome coniugale: il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome del padre adottivo o quello della madre adottiva, secondo la scelta di questi ultimi – Perdita del cognome precedente</p> <p>01.01.2013 – ad oggi</p> <p>Genitori adottivi che non hanno un cognome coniugale: il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome da celibe del padre adottivo o quello da nubile della madre adottiva, secondo la scelta che essi hanno operato al momento del loro matrimonio o nell'ambito dell'adozione – Perdita del cognome precedente</p> <p>Genitori adottivi che hanno un cognome coniugale: il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne assumono questo cognome – Perdita del cognome precedente</p>

01.01.2013 – 31.12.2013 (diritto transitorio)

*Il figlio adottivo minorenni può assumere il cognome da celibe/nubile del genitore adottivo sposatosi in base al diritto previgente, che ha cambiato il cognome al momento del matrimonio e ha ripreso il cognome da celibe/nubile. (Se il figlio ha già compiuto il 12. anno di età è indispensabile anche il suo consenso) – **Perdita del cognome precedente***

Adozione – Genitori adottivi uniti in matrimonio

Padre adottivo svizzero, madre adottiva straniera, figlio/a adottivo/a straniero/a

Attinenza	Cognome
<p><i>La moglie straniera acquista l'attinenza del marito se il matrimonio è avvenuto entro il 31.12.1991</i></p> <p>01.01.1992 – ad oggi</p> <p>Il figlio adottivo minorenni acquista l'attinenza del padre adottivo – Riguardo invece all'eventuale perdita della nazionalità estera, vedi "Indicazioni generali" (pagina 10)</p> <p>Il figlio adottivo maggiorenne mantiene la nazionalità estera dei genitori biologici o, se del caso, quella della madre biologica</p>	<p>01.01.1992 – 31.12.2012</p> <p>Il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome coniugale dei genitori adottivi – Perdita del cognome precedente</p> <p>Genitori adottivi che non hanno un cognome coniugale: il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome del padre adottivo o quello della madre adottiva, secondo la scelta di questi ultimi – Perdita del cognome precedente</p> <p>01.01.2013 – ad oggi</p> <p>Genitori adottivi che non hanno un cognome coniugale: il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome da celibe del padre adottivo o quello da nubile della madre adottiva, secondo la scelta che essi hanno operato al momento del loro matrimonio o nell'ambito dell'adozione – Perdita del cognome precedente</p> <p>Genitori adottivi che hanno un cognome coniugale: il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne assumono questo cognome – Perdita del cognome precedente</p>

01.01.2013 – 31.12.2013 (diritto transitorio)

*Il figlio adottivo minorenni può assumere il cognome da celibe/nubile del genitore adottivo sposatosi in base al diritto previgente, che ha cambiato il cognome al momento del matrimonio e ha ripreso il cognome da celibe/nubile. (Se il figlio ha già compiuto il 12. anno di età è indispensabile anche il suo consenso) – **Perdita del cognome precedente***

Adozione – Genitori adottivi uniti in matrimonio

Padre adottivo straniero, madre adottiva straniera, figlio/a adottivo/a svizzero/a

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.03.1973</p> <p>Il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne conservano l'attinenza dei genitori biologici o, se del caso, quella della madre biologica</p> <p>01.04.1973 – ad oggi</p> <p>Il figlio adottivo minorenni acquista la nazionalità estera del padre adottivo – Perdita della cittadinanza svizzera</p> <p>Il figlio adottivo minorenni mantiene l'attinenza dei genitori biologici o, se del caso, quella della madre biologica, se non può acquistare la nazionalità estera del padre adottivo o se non la possiede già</p> <p>Il figlio adottivo maggiorenne mantiene l'attinenza dei genitori biologici o, se del caso, quella della madre biologici</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome del padre adottivo – Perdita del cognome precedente</p> <p>01.01.1978 – 31.12.1988</p> <p>Il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome coniugale dei genitori adottivi – Perdita del cognome precedente</p> <p>01.01.1989 – 31.12.2012</p> <p>Il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome coniugale dei genitori adottivi – Perdita del cognome precedente</p> <p>Genitori adottivi che non hanno un cognome</p>

coniugale: il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome del padre adottivo o quello della madre adottiva, secondo la scelta di questi ultimi – **Perdita del cognome precedente**

01.01.2013 – ad oggi

Genitori adottivi che non hanno un cognome coniugale: il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome da celibe del padre adottivo o quello da nubile della madre adottiva, che essi hanno stabilito al momento del loro matrimonio o nell'ambito dell'adozione – **Perdita del cognome precedente**

Genitori adottivi che hanno un cognome coniugale: il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne assumono questo cognome – **Perdita del cognome precedente**

01.01.2013 – 31.12.2013 (diritto transitorio)

*Il figlio adottivo minorenni può assumere il cognome da celibe/nubile del genitore adottivo sposatosi in base al diritto previgente, che ha cambiato il cognome al momento del matrimonio e ha ripreso il cognome da celibe/nubile. (Se il figlio ha già compiuto il 12. anno di età è indispensabile anche il suo consenso) – **Perdita del cognome precedente***

Adozione – Genitori adottivi uniti in matrimonio**Padre adottivo straniero, madre adottiva svizzera, figlio/a adottivo/a straniero/a**

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.03.1973</p> <p>Il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne mantengono la nazionalità estera dei genitori biologici o, se del caso, quella della madre biologica</p> <p>01.04.1973 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio adottivo minorenni acquista eventualmente la nazionalità estera del padre adottivo – Riguardo invece all'eventuale perdita della nazionalità estera, vedi "Indicazioni generali" (pagina 10)</p> <p>Il figlio adottivo minorenni acquista l'attinenza della madre adottiva, se non può assumere la nazionalità estera del padre adottivo – Riguardo invece all'eventuale perdita della nazionalità estera, vedi "Indicazioni generali" (pagina 10)</p> <p>Il figlio adottivo maggiorenne mantiene la nazionalità estera dei genitori biologici o, se del caso, quella della madre biologica</p> <p>(Il figlio adottivo minorenni perde la cittadinanza svizzera, se prima della maggiore età possiede la nazionalità estera del padre adottivo)</p> <p>(Il figlio adottivo minorenni perde l'attinenza della madre adottiva e acquista quella del padre adottivo, se quest'ultimo diventa cittadino svizzero prima della maggiore età del figlio)</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome del padre adottivo – Perdita del cognome precedente</p>
01.04.1973 – 31.03.1978 (diritto transitorio)	

Con la soggezione della propria vecchia adozione al nuovo diritto l'adottato minorenni acquista la nazionalità estera del padre adottivo o, se del caso, l'attinenza della madre adottiva

Con la soggezione della propria vecchia adozione al nuovo diritto l'adottato maggiorenne o interdetto mantiene la nazionalità estera dei genitori adottivi o, se del caso, quella della madre adottiva

01.01.1978 – 30.06.1985

Il figlio adottivo minorenni acquista l'attinenza della madre adottiva – Riguardo invece all'eventuale perdita della nazionalità estera, vedi "Indicazioni generali" (pagina 10)

- Se la madre adottiva è cittadina svizzera per filiazione e i genitori adottivi, al momento dell'adozione, sono domiciliati in Svizzera
- Se il figlio adottivo con l'adozione non può assumere un'altra nazionalità estera (il figlio adottivo minorenni che prima della maggiore età acquista la nazionalità estera del padre adottivo, perde la cittadinanza svizzera)

Il figlio adottivo maggiorenne mantiene la nazionalità estera dei genitori biologici o, se del caso, quella della madre biologica

(Il figlio adottivo minorenni perde l'attinenza della madre adottiva e acquista quella del padre adottivo, se quest'ultimo diventa cittadino svizzero prima della maggiore età del figlio)

01.01.1978 – 31.12.2012

Il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome coniugale dei genitori adottivi – **Perdita del cognome precedente**

**01.01.1978 – 31.12.1978 (diritto transitorio)
ed estensione del termine utile 01.05.1980 –
30.04.1981**

Il figlio adottivo nato fra il 01.01.1956 e il 31.12.1977 può richiedere il riconoscimento della cittadinanza svizzera se i genitori adottivi erano domiciliati in Svizzera al momento della sua nascita e la madre adottiva non ha acquistato la cittadinanza svizzera a seguito di un precedente matrimonio – Riguardo invece all'eventuale perdita della nazionalità estera, vedi "Indicazioni generali" (pagina 10)

01.07.1985 – 31.12.2005

Il figlio adottivo minorente acquista l'attinenza della madre adottiva – Riguardo invece all'eventuale perdita della nazionalità estera, vedi "Indicazioni generali" (pagina 10)

- Se la madre adottiva è cittadina svizzera per filiazione
- Se la madre adottiva ha acquisito la cittadinanza svizzera in seguito ad un precedente matrimonio con un cittadino svizzero e il figlio adottivo non può acquistare un'altra nazionalità con l'adozione o diviene apolide prima del raggiungimento della maggiore età

Il figlio adottivo maggiorenne mantiene la nazionalità estera dei genitori biologici o, se del caso, quella della madre biologica

(Il figlio adottivo minorente perde l'attinenza della madre adottiva e acquista quella del padre adottivo, se quest'ultimo diventa cittadino svizzero prima della maggiore età del figlio)

01.07.1985 – 30.06.1988 (diritto transitorio)

Il figlio adottivo nato fra il 01.01.1953 e il 30.06.1985 può richiedere il riconoscimento della cittadinanza svizzera se la madre adottiva non ha acquistato la cittadinanza svizzera a seguito di un precedente matrimonio – Riguardo invece all'eventuale perdita della nazionalità estera, vedi "Indicazioni generali" (pagina 10)

01.01.2006 – ad oggi

Il figlio adottivo minorenni acquista l'attinenza della madre adottiva – Riguardo invece all'eventuale perdita della nazionalità estera, vedi "Indicazioni generali" (pagina 10)

Il figlio adottivo maggiorenne mantiene la nazionalità estera dei genitori biologici o, se del caso, quella della madre biologica

01.01.2013 – ad oggi

Genitori adottivi che non hanno un cognome coniugale: il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome da celibe del padre adottivo o quello da nubile della madre adottiva, che essi hanno stabilito al momento del loro matrimonio o nell'ambito dell'adozione – **Perdita del cognome precedente**

Genitori adottivi che hanno un cognome coniugale: il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne assumono questo cognome – **Perdita del cognome precedente**

01.01.2013 – 31.12.2013 (diritto transitorio)

*Il figlio adottivo minorenni può assumere il cognome da celibe/nubile del genitore adottivo sposatosi in base al diritto previgente, che ha cambiato il cognome al momento del matrimonio e ha ripreso il cognome da celibe/nubile. (Se il figlio ha già compiuto il 12. anno di età è indispensabile anche il suo consenso) – **Perdita del cognome precedente***

Adozione – Genitori adottivi uniti in matrimonio

Padre adottivo straniero, madre adottiva svizzera, figlio/a adottivo/a svizzero/a

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.03.1973</p> <p>Il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne mantengono l'attinenza dei genitori biologici o, se del caso, quella della madre biologica</p> <p>Il figlio adottivo minorenni svizzero acquista inoltre, in taluni Cantoni, l'attinenza della madre adottiva (LU, BS, BL, ZG, TI, NW, SH, SZ)</p> <p>01.04.1973 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio adottivo minorenni acquista la nazionalità estera del padre adottivo – Perdita della cittadinanza svizzera</p> <p>Il figlio adottivo minorenni acquista l'attinenza della madre adottiva se non può assumere la nazionalità estera del padre adottivo – Perdita dell'attinenza precedente</p> <p>Il figlio adottivo maggiorenne mantiene l'attinenza dei genitori biologici o, se del caso, quella della madre biologica</p> <p>(Il figlio adottivo minorenni perde la cittadinanza svizzera, se prima della maggiore età possiede la nazionalità estera del padre adottivo)</p> <p>(Il figlio adottivo minorenni perde l'attinenza della madre adottiva e acquista quella del padre adottivo, se quest'ultimo diventa cittadino svizzero prima della maggiore età del figlio)</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1977</p> <p>Il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome del padre adottivo – Perdita del cognome precedente</p>

01.04.1973 – 31.03.1978 (diritto transitorio)

Con la soggezione della propria vecchia adozione al nuovo diritto l'adottato minorenni acquista la nazionalità estera del padre adottivo o, se del caso, l'attinenza della madre adottiva

Con la soggezione della propria vecchia adozione al nuovo diritto l'adottato maggiorenne o interdetto mantiene l'attinenza dei genitori biologici o, se del caso, quella della madre biologica

01.01.1978 – 30.06.1985

Il figlio adottivo minorenni acquista l'attinenza della madre adottiva – **Perdita dell'attinenza precedente**

- Se la madre adottiva è cittadina svizzera per filiazione e i genitori adottivi, al momento dell'adozione, sono domiciliati in Svizzera
- Se il figlio adottivo con l'adozione non può assumere un'altra nazionalità estera (il figlio adottivo minorenni che prima della maggiore età acquista la nazionalità estera del padre adottivo, perde la cittadinanza svizzera)

Il figlio adottivo maggiorenne mantiene la l'attinenza dei genitori biologici o, se del caso, quella della madre biologica

(Il figlio adottivo minorenni perde l'attinenza della madre adottiva e acquista quella del padre adottivo, se quest'ultimo diventa cittadino svizzero prima della maggiore età del figlio)

01.01.1978 – 31.12.2012

Il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome coniugale dei genitori adottivi – **Perdita del cognome precedente**

**01.01.1978 – 31.12.1978 (diritto transitorio)
ed estensione del termine utile 01.05.1980 –
30.04.1981**

Il figlio adottivo nato fra il 01.01.1956 e il 31.12.1977 può richiedere il riconoscimento della cittadinanza svizzera se i genitori adottivi erano domiciliati in Svizzera al momento della sua nascita e la madre adottiva non ha acquistato la cittadinanza svizzera a seguito di un precedente matrimonio – Riguardo invece all'eventuale perdita della nazionalità estera, vedi "Indicazioni generali" (pagina 10)

01.07.1985 – 31.12.2005

Il figlio adottivo minorenni acquista l'attinenza della madre adottiva – **Perdita dell'attinenza precedente**

- Se la madre adottiva è cittadina svizzera per filiazione
- Se la madre adottiva ha acquisito la cittadinanza svizzera in seguito ad un precedente matrimonio con un cittadino svizzero e il figlio adottivo non può acquistare un'altra nazionalità con l'adozione o diviene apolide prima del raggiungimento della maggiore età

Il figlio adottivo maggiorenne mantiene l'attinenza dei genitori biologici o, se del caso, quella della madre biologica

(Il figlio adottivo minorenni perde l'attinenza della madre adottiva e acquista quella del padre adottivo, se quest'ultimo diventa cittadino svizzero prima della maggiore età del figlio)

01.07.1985 – 30.06.1988 (diritto transitorio)

Il figlio adottivo nato fra il 01.01.1953 e il 30.06.1985 può richiedere il riconoscimento della cittadinanza svizzera se la madre adottiva non ha acquistato la cittadinanza svizzera a seguito di un precedente matrimonio – Riguardo invece all'eventuale perdita della nazionalità estera, vedi "Indicazioni generali"

(pagina 10)

01.01.2006 – ad oggi

Il figlio adottivo minorenni acquista l'attinenza della madre adottiva – **Perdita dell'attinenza precedente**

Il figlio adottivo maggiorenne mantiene l'attinenza dei genitori biologici o, se del caso, quella della madre biologica

01.01.2013 – ad oggi

Genitori adottivi che non hanno un cognome coniugale: il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome da celibe del padre adottivo o quello da nubile della madre adottiva, da essi stabilito al momento del loro matrimonio o nell'ambito dell'adozione – **Perdita del cognome precedente**

Genitori adottivi che hanno un cognome coniugale: il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne assumono questo cognome – **Perdita del cognome precedente**

01.01.2013 – 31.12.2013 (diritto transitorio)

*Il figlio adottivo minorenni può assumere il cognome da celibe/nubile del genitore adottivo sposatosi in base al diritto previgente, che ha cambiato il cognome al momento del matrimonio e ha ripreso il cognome da celibe/nubile. (Se il figlio ha già compiuto il 12. anno di età è indispensabile anche il suo consenso) – **Perdita del cognome precedente***

Adozione – Adozione da parte di una persona sola

Padre adottivo svizzero o madre adottiva svizzera, figlio/a adottivo/a straniero/a

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.03.1973</p> <p>Il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne mantengono la nazionalità estera dei genitori biologici o, se del caso, quella della madre biologica</p> <p>01.04.1973 – ad oggi</p> <p>Il figlio adottivo minorenni acquista l'attinenza della persona che lo adotta – Riguardo invece all'eventuale perdita della nazionalità estera, vedi "Indicazioni generali" (pagina 10)</p> <p>Il figlio adottivo maggiorenne mantiene la nazionalità estera dei genitori biologici o, se del caso, quella della madre biologica</p>	<p>01.01.1912 – 31.12.1987</p> <p>Il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome della persona che li adotta – Perdita del cognome precedente</p>
<p>01.04.1973 – 31.03.1978 (diritto transitorio)</p> <p><i>Con la soggezione della propria vecchia adozione al nuovo diritto l'adottato minorenni acquista l'attinenza della persona che lo ha adottato – Riguardo invece all'eventuale perdita della nazionalità estera, vedi "Indicazioni generali" (pagina 10)</i></p>	

Con la soggezione della sua vecchia adozione al nuovo diritto l'adottato maggiorenne o interdetto acquista l'attinenza della persona che lo ha adottato, se il diritto previgente non ne ha permesso l'adozione durante la sua minore età, ma le condizioni del nuovo diritto fossero state già allora adempiute – Riguardo invece all'eventuale perdita della nazionalità estera, vedi "Indicazioni generali" (pagina 10)

01.01.1988 – ad oggi

Il figlio adottivo minore e quello maggiorenne assumono il cognome della persona che li adotta; se quest'ultima porta un doppio cognome essi ne assumono tuttavia soltanto la prima parte – **Perdita del cognome precedente**

Adozione – Adozione da parte di una persona sola

Padre adottivo straniero o madre adottiva straniera, figlio/a adottivo/a svizzero/a

Attinenza	Cognome
<p>01.01.1912 – 31.03.1973</p> <p>Il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne mantengono l'attinenza dei genitori biologici o, se del caso, quella della madre biologica</p> <p>01.04.1973 – ad oggi</p> <p>Il figlio adottivo minorenni acquista la nazionalità estera della persona che lo adotta – Perdita della cittadinanza svizzera</p> <p>Il figlio adottivo minorenni mantiene l'attinenza dei genitori biologici o, se del caso, quella della madre biologica, se non può acquistare la nazionalità estera della persona che lo adotta del padre adottivo o se non la possiede già</p> <p>Il figlio adottivo maggiorenne mantiene l'attinenza dei genitori biologici o, se del caso, quella della madre biologica</p>	<p>01.01.1912 – ad oggi</p> <p>Il figlio adottivo minorenni e quello maggiorenne assumono il cognome della persona che li adotta – Perdita del cognome precedente</p>

Unione domestica registrata - Costituzione
Svizzero con straniero, svizzera con straniera

Attinenza	Cognome
<p>01.01.2007 – ad oggi</p> <p>Ciascun/a partner conserva la propria attinenza, rispettivamente la propria nazionalità estera</p>	<p>01.01.2007 – 31.12.2012</p> <p>Ciascun/a partner mantiene il proprio cognome Il/la partner straniero/a può chiedere che il suo cognome sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP)</p> <p>01.01.2013 – ad oggi</p> <p>Ciascun/a partner mantiene il proprio cognome I/le partner portano il cognome da celibe/nubile di uno/a di loro quale cognome comune – uno/a dei/delle due partner perde di conseguenza il cognome precedente</p> <p>Il/la partner straniero/a può chiedere che il suo cognome sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP)</p>
	<p>01.01.2013 – 31.12.2013 (diritto transitorio)</p> <p><i>I/le partner che si sono costituita l'unione in base al diritto previgente possono assumere il cognome da celibe/nubile di uno/a di loro quale cognome comune – uno/a dei/delle due partner perde di conseguenza il cognome precedente</i></p>

Scioglimento dell'unione domestica registrata per decisione giudiziale – Analogia con il divorzio

Svizzero e straniero, svizzera e straniera

Attinenza	Cognome
<p>01.01.2007 – ad oggi</p> <p>Ciascun/a partner conserva la propria attinenza, rispettivamente la propria nazionalità estera</p>	<p>01.01.2007 – 31.12.2012</p> <p>Ciascun/a partner mantiene il proprio cognome</p> <p>01.01.2013 – ad oggi</p> <p>Ciascun/a partner mantiene il proprio cognome o quello assunto con la registrazione dell'unione</p> <p>Il/la partner che ha cambiato il cognome con la registrazione dell'unione può riprendere in ogni momento il proprio cognome da celibe/nubile – Perdita del cognome precedente</p> <p>Il/la partner straniero/a può chiedere che il suo cognome sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP)</p>

**Scioglimento dell'unione domestica registrata per morte
Svizzero e straniero, svizzera e straniera**

Attinenza	Cognome
<p>01.01.2007 – ad oggi</p> <p>Il/la partner superstite conserva la propria attinenza, rispettivamente la propria nazionalità estera</p>	<p>01.01.2007 – 31.12.2012</p> <p>Il/la partner superstite mantiene il proprio cognome</p> <p>01.01.2013 – ad oggi</p> <p>Il/la partner superstite mantiene il proprio cognome o quello assunto con la registrazione dell'unione</p> <p>Il/la partner superstite che ha cambiato il cognome con la registrazione dell'unione può riprendere in ogni momento il proprio cognome da celibe/nubile – Perdita del cognome precedente</p> <p>Il/la partner straniero/a può chiedere che il suo cognome sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP)</p>

**Scioglimento dell'unione domestica registrata mediante decisione giudiziale –
Dichiarazione di scomparsa**

Svizzero e straniero, svizzera e straniera

Attinenza	Cognome
<p>01.01.2007 – ad oggi</p> <p>Il/la partner conserva la propria attinenza, rispettivamente la propria nazionalità estera</p>	<p>01.01.2007 – 31.12.2012</p> <p>Il/la partner mantiene il proprio cognome</p> <p>01.01.2013 – ad oggi</p> <p>Il/la partner mantiene il proprio cognome o quello assunto con la registrazione dell'unione</p> <p>Il/la partner che ha cambiato il cognome con la registrazione dell'unione può riprendere in ogni momento il proprio cognome da celibe/nubile – Perdita del cognome precedente</p> <p>Il/la partner straniero/a può chiedere che il suo cognome sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP)</p>

**Scioglimento dell'unione domestica registrata mediante decisione giudiziale –
Annullamento**

Svizzero e straniero, svizzera e straniera

Attinenza	Cognome
<p>01.01.2007 – ad oggi</p> <p>Ciascun/a partner conserva la propria attinenza, rispettivamente la propria nazionalità estera</p>	<p>01.01.2007 – 31.12.2012</p> <p>Ciascun/a partner mantiene il proprio cognome</p> <p>01.01.2013 – ad oggi</p> <p>Ciascun/a partner mantiene il proprio cognome o quello assunto con la registrazione dell'unione</p> <p>Il/la partner che ha cambiato il cognome con la registrazione dell'unione può riprendere in ogni momento il proprio cognome da celibe/nubile – Perdita del cognome precedente</p> <p>Il/la partner straniero/a può chiedere che il suo cognome sia regolato dal proprio diritto nazionale (dichiarazione di opzione secondo la LDIP)</p>

Legittimazione

fino al nuovo diritto di filiazione

01.01.1912 - 31.12.1977

Condizioni

Autore

- Variante principale: dichiarazione congiunta del padre e della madre (di regola immediatamente dopo il matrimonio, il più tardi comunque 14 giorni dopo la sua celebrazione) (Sarebbero da legittimare anche i figli che sono stati riconosciuti precedentemente dal marito della madre. Il riconoscimento non rappresenta tuttavia una condizione per la legittimazione)
- Variante aggiuntiva: quando i genitori che si sono promessi il matrimonio hanno un figlio (figlio di fidanzati), ma la celebrazione diviene impossibile a causa della morte o dell'incapacità matrimoniale di uno dei due, si prospetta l'azione da parte dell'altro fidanzato o del figlio

Figlio

- Filiazione con l'autore della legittimazione (nessun rapporto di filiazione con un altro uomo)

Procedimento

Competenza

- Variante principale: ufficio dello stato civile del luogo di matrimonio, di origine o di domicilio
- Variante aggiuntiva: tribunale

Forma

- Dichiarazione all'ufficio dello stato civile
- Decisione (figlio di fidanzati)

Divieto di legittimazione

- Figlio adottato in base al nuovo diritto (dal 01.04.1973)

Effetti

Filiazione

- Il figlio nato fuori dal matrimonio diventa legittimo

Cognome

Vedi tabelle concernenti l'attinenza e il cognome

- Diritto interno (pag. 30-31)
Diritto esterno (pag. 95 e segg.)

Attinenza

Vedi tabelle concernenti l'attinenza e il cognome

- Diritto interno (pag. 30-31)
- Diritto esterno (pag. 95 e segg.)

Registro delle famiglie

- Registrazione completa nel foglio del padre svizzero
- Registrazione completa nel foglio del padre straniero, se il figlio non acquista la sua nazionalità

Riconoscimento

Confronto fra il vecchio e il nuovo diritto

01.01.1912 - 31.12.1977	01.01.1978 – ad oggi
Condizioni	
Autore <ul style="list-style-type: none">• Padre• Nonno paterno, se il padre è morto o è diventato durevolmente incapace di discernimento	Autore <ul style="list-style-type: none">• Padre
Procedimento	
Competenza <ul style="list-style-type: none">• Ufficio dello stato civile• Pubblico funzionario, secondo il diritto cantonale	Competenza <ul style="list-style-type: none">• Ufficio dello stato civile
Forma <ul style="list-style-type: none">• Dichiarazione davanti all'ufficiale dello stato civile• Disposizione a causa di morte	Forma <ul style="list-style-type: none">• Dichiarazione davanti all'ufficiale dello stato civile• Disposizione a causa di morte• Dichiarazione davanti al giudice, se è pendente un'azione di accertamento della

	paternità
Divieto di riconoscimento <ul style="list-style-type: none"> • Figlio adulterino o incestuoso • Trovatello • Figlio riconosciuto • Figlio nato nel matrimonio o in gestazione all'interno di esso 	Divieto di riconoscimento <ul style="list-style-type: none"> • Figlio adottato secondo il nuovo diritto • Trovatello • Figlio riconosciuto • Figlio nato nel matrimonio o in gestazione all'interno di esso
Effetti	
Rapporto di filiazione <ul style="list-style-type: none"> • Nei confronti del padre 	Rapporto di filiazione <ul style="list-style-type: none"> • Nei confronti del padre
Cognome Vedi tabelle concernenti l'attinenza e il cognome <ul style="list-style-type: none"> • Diritto interno (pag. 32 e segg.) • Diritto esterno (pag. 99 e segg.) 	Cognome Vedi tabelle concernenti l'attinenza e il cognome <ul style="list-style-type: none"> • Diritto interno (pag. 32 e segg.) • Diritto esterno (pag. 99 e segg.)
Attinenza Vedi tabelle concernenti l'attinenza e il cognome <ul style="list-style-type: none"> • Diritto interno (pag. 32 e segg.) • Diritto esterno (pag. 99 e segg.) 	Attinenza Vedi tabelle concernenti l'attinenza e il cognome <ul style="list-style-type: none"> • Diritto interno (pag. 32 e segg.) • Diritto esterno (pag. 99 e segg.)

Registro delle famiglie

- Registrazione completa nel foglio del padre svizzero, se il figlio ne acquista l'attinenza
- Registrazione completa nel foglio della madre svizzera, se il figlio non acquista la nazionalità estera del padre straniero

Registro delle famiglie

- Registrazione completa nel foglio della madre svizzera, se il figlio non acquista la nazionalità estera del padre straniero

Adozione

Confronto fra il vecchio e il nuovo diritto

01.01.1912 - 31.03.1973

01.04.1973 – ad oggi

Condizioni

Adozione congiunta

- Solo da parte di coniugi

2 casi:

- a) La coppia adotta il figlio di terzi/di una terza persona
- b) Il coniuge adotta il figlio dell'altro

Adozione singola

- Da parte di una persona non sposata (caso normale)
- Da parte di una persona sposata (eccezione), segnatamente se:

- a) Il coniuge è durevolmente incapace di discernimento
- b) Il coniuge è da oltre 2 anni assente, con dimora
- c) I coniugi sono separati giudizialmente da oltre 3 anni

	<p>Disposizione transitoria 01.04.1973 – 31.03.1978</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'adozione secondo il vecchio diritto di un minorenni può essere sottoposta alle nuove prescrizioni se i genitori adottivi e il figlio ne fanno richiesta in comune • Una persona maggiorenne o interdetta può essere adottata secondo le nuove disposizioni sull'adozione dei minorenni se il diritto previgente non ne ha permesso l'adozione durante la minore età, ma le condizioni del nuovo diritto erano state allora adempiute
<p>Discendenti degli adottanti</p> <ul style="list-style-type: none"> • I genitori adottivi, rispettivamente la persona che adotta individualmente, non devono avere discendenti legittimi 	<p>Discendenti degli adottanti</p> <ul style="list-style-type: none"> • I genitori adottivi, rispettivamente la persona che adotta individualmente, possono già avere discendenti propri ma solo se adottano minorenni • I genitori adottivi, rispettivamente la persona che adotta individualmente, non possono invece avere discendenti propri se adottano persone maggiorenne o interdette
	<p>Durata delle cure</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per l'adozione di un minorenni i genitori adottivi, rispettivamente la persona che adotta individualmente, devono avergli prestato cure e provveduto alla sua educazione durante almeno 1 anno • Per l'adozione di un maggiorenne sano, oppure che soffre di infermità fisica o mentale, i genitori adottivi, rispettivamente la persona che adotta individualmente, devono avergli prestato cure e provveduto alla sua educazione durante almeno 5 anni

<p>Età minima degli adottanti</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40 anni (le persone coniugate, di età diversa, possono adottare separatamente uno dopo l'altro, non appena ciascuno di essi ha compiuto il 40. anno di età. Si tratta in tal caso di due procedure distinte) 	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="791 163 1110 898"> <p>Età minima e durata minima del matrimonio degli adottanti</p> <ul style="list-style-type: none"> • I coniugi devono essere sposati da 5 anni o aver compiuto il 35. anno di età • Il coniuge può adottare il figlio dell'altro se i coniugi sono sposati da 5 anni </td> <td data-bbox="1110 163 1433 898"> <p>Età minima della persona che adotta singolarmente</p> <ul style="list-style-type: none"> • La persona che adotta individualmente deve aver compiuto il 35. anno di età • </td> </tr> </table>	<p>Età minima e durata minima del matrimonio degli adottanti</p> <ul style="list-style-type: none"> • I coniugi devono essere sposati da 5 anni o aver compiuto il 35. anno di età • Il coniuge può adottare il figlio dell'altro se i coniugi sono sposati da 5 anni 	<p>Età minima della persona che adotta singolarmente</p> <ul style="list-style-type: none"> • La persona che adotta individualmente deve aver compiuto il 35. anno di età •
<p>Età minima e durata minima del matrimonio degli adottanti</p> <ul style="list-style-type: none"> • I coniugi devono essere sposati da 5 anni o aver compiuto il 35. anno di età • Il coniuge può adottare il figlio dell'altro se i coniugi sono sposati da 5 anni 	<p>Età minima della persona che adotta singolarmente</p> <ul style="list-style-type: none"> • La persona che adotta individualmente deve aver compiuto il 35. anno di età • 		
<p>Differenza di età fra adottanti e adottando</p> <ul style="list-style-type: none"> • Almeno 18 anni 	<p>Differenza di età fra adottanti e adottando</p> <ul style="list-style-type: none"> • Almeno 16 anni 		
<p>Consensi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consenso dell'adottando capace di discernimento • Consenso dei genitori biologici o delle autorità di vigilanza sulle tutele se l'adottando è minorenne o interdetto • Consenso del coniuge dell'adottante (se l'adottando non è sposato) • Consenso del coniuge dell'adottante e del coniuge dell'adottando (se l'adottando è sposato a sua volta) 	<p>Consensi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consenso dell'adottando capace di discernimento • Per l'adozione del minore è richiesto il consenso del padre e della madre biologici dell'adottando (salvo eccezioni) • Se l'adottando è sotto tutela, necessario il consenso dell'autorità di protezione dei minori. Valutazione dell'atteggiamento dei discendenti dei genitori adottivi • Se l'adottando è coniugato, necessario anche il consenso dell'altro 		

Procedimento	
<p>Forma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atto pubblico (registrazione delle dichiarazioni di volontà degli interessati e degli eventuali consensi di terzi da parte del notaio) • Autorizzazione o consenso dell'autorità cantonale competente del domicilio degli adottanti o dell'adottante 	<p>Forma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decisione di adozione dell'autorità cantonale competente del domicilio degli adottanti o dell'adottante
Effetti	
<p>Rapporti giuridici</p> <ul style="list-style-type: none"> • I vincoli di filiazione con la famiglia biologica permangono • Nessun legame giuridico fra l'adottato e i familiari dei genitori adottivi, rispettivamente con quelli dell'adottante • L'autorità parentale passa dai precedenti genitori a quelli adottivi, rispettivamente all'adottante 	<p>Rapporti giuridici</p> <ul style="list-style-type: none"> • I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti, eccetto nei riguardi del coniuge dell'adottante • Permangono gli impedimenti al matrimonio con quelli che sono stati i parenti biologici dell'adottato • L'autorità parentale passa dai precedenti genitori a quelli adottivi, rispettivamente all'adottante • Il figlio adottato diviene „legittimo“ • Il figlio adottato non può essere riconosciuto • Il figlio adottato entra in modo totale nelle relazioni giuridiche con i parenti dei genitori adottivi, rispettivamente con quelli della persona che lo ha adottato (compresi la successione e gli obblighi di assistenza)

<p>Cognome</p> <p>Vedi tabelle concernenti l'attinenza e il cognome</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diritto interno (pag. 39 e segg.) • Diritto esterno (pag. 115 e segg.) 	<p>Cognome</p> <p>Vedi tabelle concernenti l'attinenza e il cognome</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diritto interno (pag. 39 e segg.) • Diritto esterno (pag. 115 e segg.)
	<p>Nome</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con l'adozione può essere dato al figlio un nuovo nome
<p>Attinenza</p> <p>Vedi tabelle concernenti l'attinenza e il cognome</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diritto interno (pag. 39 e segg.) • Diritto esterno (pag. 115 e segg.) 	<p>Attinenza</p> <p>Vedi tabelle concernenti l'attinenza e il cognome</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diritto interno (pag. 39 e segg.) • Diritto esterno (pag. 115 e segg.)
<p>Diritto successorio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il figlio adottivo diventa erede dei genitori adottivi, rispettivamente della persona che lo ha adottato singolarmente; i genitori adottivi o la persona che lo ha adottato possono limitare questi diritti • I diritti ereditari nei confronti dei parenti biologici permangono 	<p>Diritto successorio</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'adottato diventa erede a pieno titolo degli adottanti • I diritti ereditari dell'adottato nei riguardi dei parenti precedenti all'adozione sono per contro estinti

Abrogazione	
<ul style="list-style-type: none"> • L'adozione può essere sciolta in ogni tempo, per consenso reciproco delle parti • Il giudice può scioglierla ad istanza dell'adottato per motivi gravi; ad istanza dell'adottante quando esiste un motivo di diseredazione contro l'adottato 	<ul style="list-style-type: none"> • Gli adottanti, rispettivamente la persona adottante e l'adottato non possono in principio più far sciogliere o annullare l'adozione (è data la possibilità di contestarla giudizialmente per vizi gravi, al massimo entro 2 anni dalla crescita in giudicato della sua pronuncia)
Regole per la registrazione	
<p>In generale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 188, cpv. 1 della vecchia OSC (presentazione nel manuale, disposizioni legali, cifra 6) • Esempi nel manuale II rilegato 	<p>In generale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registrazione solo su ordine della propria autorità cantonale di vigilanza (comunicazioni provenienti da altre parti sono da trasmettere all'autorità di vigilanza) • Esempi con osservazioni preliminari nel fascicolo complementare 1 al manuale II rilegato
<p>Registro delle nascite</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annotazione marginale 	<p>Registro delle nascite</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annotazione marginale • Sovraffoglio complementare con la nuova iscrizione, che designa l'adottato come figlio dei genitori adottivi, rispettivamente come figlio della persona adottante (i genitori biologici non sono indicati sul sovraffoglio)
<p>Registro dei matrimoni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annotazione marginale 	<p>Registro dei matrimoni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annotazione marginale

<p>Registro delle famiglie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menzione nella parte destra del foglio dei genitori biologici svizzeri, rispettivamente della madre biologica svizzera, o del foglio personale del figlio; registrazione completa solo su questo foglio • Iscrizione nella parte sinistra del foglio dei genitori adottivi svizzeri, rispettivamente della persona svizzera che adotta individualmente; ulteriori iscrizioni su questo foglio solo per il figlio adottivo celibe e unicamente fino al suo 1. matrimonio o al suo decesso. Registrazione completa in questo foglio solo dopo la naturalizzazione l'acquisto dell'attinenza per legge, secondo il diritto cantonale (pag. 39, 41 e 128) 	<p>Registro delle famiglie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uscita dal foglio dei genitori biologici, rispettivamente da quello del padre o della madre biologici. Chiusura dell'esistente foglio personale del figlio (cancellazione di tutte le indicazioni nella parte sinistra e in quella destra e iscrizione, nella parte destra, del testo „adottato da terzi“) • Iscrizione nel foglio dei genitori adottivi o, se del caso, in quello della persona che adotta da sola, rispettivamente apertura di un proprio foglio (senza indicazione della filiazione biologica, ma apponendo il termine“adottato“)
<p>Regole per l'allestimento degli estratti</p>	
<p>Atti di nascita</p> <p>Riportare la filiazione biologica, i genitori adottivi o, se del caso, la persona che adotta individualmente e il luogo di attinenza</p>	<p>Atti di nascita</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unicamente in base al sovrappoglio • I genitori adottivi o, se del caso, la persona che adotta individualmente, sono designati nell'estratto come genitori biologici (senza riferimento all'adozione)
<p>Atti di matrimonio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riportare la filiazione biologica, i genitori adottivi o, se del caso, la persona che adotta individualmente e il luogo di attinenza 	<p>Atti di matrimonio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annotazione marginale nel testo dell'iscrizione utilizzata, in modo che il coniuge adottato sia designato solo come figlio degli adottanti o, se del caso, della persona che lo ha adottato individualmente • I genitori adottivi o, se del caso, la persona che ha adottato individualmente, figurano nell'estratto come genitori biologici (senza

	riferimento all'adozione)
Atti di morte <ul style="list-style-type: none"> • Riportare la filiazione biologica, i genitori adottivi o, se del caso, la persona che adotta individualmente e il luogo di attinenza 	Atti di morte <ul style="list-style-type: none"> • I genitori adottivi o, se del caso, la persona che adotta individualmente, figurano nell'estratto come genitori biologici (senza riferimento all'adozione)
Certificati individuali di stato civile <ul style="list-style-type: none"> • Riportare la filiazione biologica e i genitori adottivi o, se del caso, la persona che adotta individualmente (prima di Infostar inoltre i luoghi di attinenza, dall'introduzione di Infostar senza questi luoghi) 	Certificati individuali di stato civile <ul style="list-style-type: none"> • I genitori adottivi o, se del caso, la persona che ha adottato individualmente, figurano nell'estratto come genitori biologici (senza riferimento all'adozione)
Atti di famiglia <ul style="list-style-type: none"> • 2 possibilità: <ul style="list-style-type: none"> a) Estratto dal foglio tenuto al luogo di attinenza dell'adottato b) Estratto dal foglio tenuto al luogo di attinenza dei genitori adottivi o, se del caso, al luogo di attinenza della persona che ha adottato individualmente 	Atti di famiglia <ul style="list-style-type: none"> • Solo estratti rilasciati dal foglio tenuto al luogo di attinenza • I genitori adottivi o, se del caso, la persona che ha adottato individualmente, figurano nell'estratto come genitori biologici (senza riferimento all'adozione) • In caso di adozione da parte di una persona sola, menzione che l'adottato è „figlio di/figlia di ...“
Libretto di famiglia <ul style="list-style-type: none"> • Menzione „adottato da terzi“ nel libretto di famiglia dei genitori biologici • Indicazione del figlio come figlio adottivo nel 	Libretto di famiglia <ul style="list-style-type: none"> • L'adottato deve sparire dal libretto di famiglia dei suoi genitori biologici • Allestimento di un nuovo libretto di famiglia

libretto di famiglia dei genitori adottivi	<p>per i genitori che hanno dato un figlio in adozione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il figlio adottivo figura nel libretto di famiglia dei genitori adottivi come un figlio biologico • In caso di adozione da parte di una persona sola, menzione che l'adottato è „figlio di/figlia di ...“
Segreto dell'adozione	
<ul style="list-style-type: none"> • Il documento dell'adozione può essere portato a conoscenza su richiesta agli aventi diritto, sotto forma di copia degli atti giustificativi della registrazione (il documento dell'adozione può contenere indicazioni di carattere successorio) 	<ul style="list-style-type: none"> • Le registrazioni di nascita degli adottati non devono essere pubblicate • Gli estratti dei registri dello stato civile non devono contenere alcuna indicazione dell'adozione • Prima di Infostar: estratti o copie di iscrizioni ricoperte nel registro delle nascite possono essere rilasciate soltanto con il permesso dell'autorità cantonale di vigilanza • I genitori biologici non hanno diritto di ottenere estratti riguardanti il figlio adottivo o i suoi genitori adottivi (nessun grado di parentela)
Impedimenti al matrimonio per parentela tra il figlio adottivo e i suoi discendenti da un canto e la sua famiglia biologica dall'altro	
	<ul style="list-style-type: none"> • L'UFSC tiene un registro centrale delle adozioni • Nell'ambito di una procedura preparatoria che coinvolge una persona adottata in base al nuovo diritto l'UFSC esamina se esiste un impedimento al matrimonio